

15.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1979

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
		NI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	420
BARTOLINI: Per un intervento a favore di Albino Cimini, detenuto in Turchia perché trovato in possesso di hascish (4-00109) (risponde SANTUZ, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	418	CARLOTTO: Per la sollecita istituzione di una nuova sede universitaria nel Piemonte sud-occidentale (4-00141) (risponde VALITUTTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	421
BOCCHI: Per la definizione della pratica di pensione di guerra indiretta a favore di Camillo Leonardi di Albareto (Parma) (4-01022) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	419	CARLOTTO: Sui ritardi nella concessione della pensione agli aventi diritto da parte della CPDEL e della Cassa pensioni sanitari (4-01609) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>).	421
BOCCHI: Per la definizione della pratica di pensione di guerra indiretta a favore di Elisa Bocchi di Parma (4-01023) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	419	CASALINO: Per la concessione della pensione di guerra di reversibilità a Corrado Pugliese di Gallipoli (Lecce) (4-00944) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	422
BOCCHI: Per la definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Domenico Bassi di Palanzano (Parma) (4-01048) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	420	CASALINUOVO: Per l'adozione di provvedimenti volti a coprire il disavanzo finanziario dell'opera universitaria dell'Istituto universitario statale di architettura di Reggio Calabria (4-01586) (risponde VALITUTTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	423
BOCCHI: Per la definizione della pratica relativa alla concessione delle provvidenze previste per i perseguitati politici o razziali a favore di Carlo Cappellazzi di Collecchio (Parma) (4-01362) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	420	CAVALIERE: Sulla opportunità di fissare un punteggio per ogni titolo didattico nei bandi di concorso a cattedre universitarie (4-00967) (risponde VALITUTTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	424

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1979

PAG.	PAG.
COSTAMAGNA: Sulla mancata attuazione delle decisioni della giustizia amministrativa presso l'università di magistero di Cassino (Frosinone) per quanto concerne il trattamento economico dei professori incaricati interni (4-00135) (risponde VALITUTTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	BRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).
424	429
DULBECCO: Per evitare la distruzione della zona paesaggistica della Valle delle Meraviglie (Alpi Marittime), minacciata a causa della autorizzazione concessa dal governo francese alla COGEMA di procedere, in detta località, alla ricerca di uranio (4-00320) (risponde BASLINI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	LABRIOLA: Sui motivi che hanno impedito l'entrata in funzione della centrale elettrica di Radicondoli (Siena) (4-00884) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).
425	430
FERRARI MARTE: Sui motivi della mancata corresponsione, da parte dell'INADEL, dell'indennità di fine servizio a Wanda Ubaldi di Fenegrò (Como) (4-00448) (risponde VALITUTTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	PARLATO: Per l'adozione di provvedimenti volti a far cessare la pericolosità degli impianti petrolchimici ANIC di Gela (Caltanissetta) (4-00532) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).
427	431
FERRARI MARTE: Sullo stato della pratica di pensione di guerra di reversibilità in favore di Francesca Goggia di Vestreno (Como) (4-01041) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	PORTATADINO: Sul mancato inoltrato al presidente polacco Husak delle lettere inviate da cittadini italiani per protestare contro l'arresto degli esponenti di <i>Charta 77</i> (4-00456) (risponde SANTUZ, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).
427	431
GRASSUCCI: Per l'acquisizione al pubblico della Fortezza di Nettuno (Roma), per la rimessa in pristino della stessa, per l'accertamento delle responsabilità delle manomissioni e per il recupero del patrimonio storico-artistico presente nel museo del castello (4-00346) (risponde ARIOSTO, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	RAVAGLIA: Sui provvedimenti adottati per garantire l'aumento dei fondi dell'Artigiancassa e per l'elevazione dell'attuale limite di fido (4-00792) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).
428	432
GUARRA: Per la sollecita definizione della pratica di pensione indiretta di guerra della vedova risposata Lucia Micco (4-01572) (risponde TAM-	ROSOLEN ANGELA MARIA: Per la concessione della reversibilità della pensione di guerra del collaterale Edoardo Mazzucco ad Agostino Mazzucco abitante ad Arbi frazione di Sale Langhe (Cuneo) (4-01450) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).
	433
	ROSSI: Sulla sperequazione esistente tra la retribuzione percepita dai segretari capo delle scuole secondarie statali e quella di cui godono i segretari capo delle altre amministrazioni statali (4-01183) (risponde VALITUTTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).
	434

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1979

	PAG.		PAG.
RUBINO: Sulla percentuale di trasporto-merce, da e per aeroporti italiani, effettuata da aerei nazionali (4-00952) (risponde PRETI, <i>Ministro dei trasporti</i>).	434	del Colle (Bari) (4-01136) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	441
SANTI: Per il rilancio dell'attività del cantiere navale di Sestri Ponente (Genova) (4-01419) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	437	TOCCO: Per un intervento a favore dei dipendenti di una impresa di costruzioni palermitana, trattenuti dalle autorità di Riad in Arabia Saudita (4-01231) (risponde SANTUZ, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	441
SCALFARO: Sull'esclusione delle vigilatrici di infanzia dai benefici previsti per le infermiere professionali, in materia di riscatto a fini pensionistici del biennio di studio (4-01638) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>).	437	TOCCO: Per l'istituzione della quarta classe sperimentale nell'istituto professionale di Stato di Carbonia (Cagliari) (4-01232) (risponde VALITUTTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	443
SEPPIA: Sui motivi del ritardo nella attivazione della centrale geotermica di Canonica (Grosseto) (4-01058) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	438	TREMAGLIA: Sui motivi del rientro in Italia del direttore didattico del consolato generale di Francoforte, A. Evangelisti (4-01399) (risponde BASLINI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	443
SILVESTRI: Sullo stato dei lavori relativi all'ammodernamento della via Salaria (4-00919) (risponde DI GIBSI, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>).	439	VALENSISE: Sui motivi del trasferimento del professore Antonio Noto dal posto orario dell'istituto magistrale Lucrezia della Valle di Cosenza all'istituto professionale femminile della stessa città (4-01307) (risponde VALITUTTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	444
SOSPIRI: Sulle dimissioni del professor Bruno Cavallo, rettore della libera università Gabriele D'Annunzio (4-00860) (risponde VALITUTTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	440	VALENSISE: Per la definizione della pratica di equo indennizzo di Rocco Casoloro, appuntato dei carabinieri (4-01664) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).	444
TANTALO: Per la definizione della pratica presentata dal soldato in congedo Giuseppe Scalcione, relativamente al riconoscimento di invalidità per malattia contratta in servizio (4-01181) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).	440	ZANONE: Per sollecitare presso la CEE la conclusione di un nuovo accordo con la Tunisia per la pesca nel canale di Sicilia al fine di evitare il ripetersi di nuovi incidenti anche in relazione alle vicende del peschereccio <i>Diocleziano I</i> (4-00235) (risponde ZAMBERLETTI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	445
TATARELLA: Sullo stato della pratica di pensione di guerra a favore di Domenico Milano di Gioia			

ZOPPETTI: Per la definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Angelo Cerri di Milano (4-01055) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*).

PAG.

447

ZOPPETTI: Sullo stato della pratica di reversibilità della pensione di guerra in favore di Giovanni Calvi di Basiano (Milano) (4-01069) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*).

448

ZOPPETTI: Sullo stato della pratica di reversibilità della pensione di guerra in favore di Canio Arturo Toggia di Sesto San Giovanni (Milano) (4-01072) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*).

448

BARTOLINI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere la posizione del Governo italiano e quali provvedimenti lo stesso intende porre in essere in relazione al grave caso riguardante il signor Albino Cimini.

Il predetto, trovato mentre dimorava in territorio turco, in possesso di 50 grammi di hascisch è stato successivamente processato dal tribunale di Agri (Turchia) e condannato a 101 anni di reclusione ridotti poi a 36 per buona condotta.

Alla condanna, assurda sotto ogni aspetto soprattutto data la dimensione del reato, si aggiungono le precarie condizioni di salute del Cimini e quanto dallo stesso denunciato relativamente alla pesante discriminazione per motivi razziali e religiosi praticata all'interno del carcere, nei confronti degli occidentali.

(4-00109)

RISPOSTA. — Il signor Cimini è stato arrestato il 13 settembre 1977 ad Agri (Turchia) con altri tre giovani di cittadinanza italiana: Augusto Massoli, Guer-

rino Ligobbi e Evita Crisostomi, tutti residenti a Terni, per introduzione dall'Iran in Turchia, detenzione e uso di 150 grammi di sostanze stupefacenti.

Il 4 novembre 1977 il signor Cimini nel corso del processo davanti alla corte di assise di Agri, scagionava gli altri tre giovani — che venivano scarcerati — addossandosi ogni responsabilità. Successivamente, nel dicembre 1977, il signor Cimini è stato condannato dalla stessa corte di assise all'ergastolo, pena prevista dal codice penale turco per i reati suindicati.

La pena è stata successivamente commutata in 30 anni di reclusione, pena confermata il 3 ottobre dal tribunale d'appello.

In merito al caso in parola occorre tuttavia precisare che Albino Cimini, nato a Swansea (Gran Bretagna) il 10 dicembre 1957, è cittadino britannico e pertanto, in base ai principi generali del diritto internazionale consuetudinario e convenzionale, le rappresentanze italiane all'estero non possono esercitare nei suoi confronti la protezione diplomatica, che spetta invece a quelle del Regno Unito.

Sensibili tuttavia alle ragioni umanitarie ed alle motivazioni affettive dei genitori del Cimini, entrambi cittadini italiani, cui il Ministero degli esteri ha fornito e continua a fornire ogni assistenza, sia il nostro consolato a Smirne che l'ambasciata ad Ankara si sono prodigati per assicurare al Cimini, in parallelo con i rappresentanti britannici, ogni possibile assistenza.

Il 19 ottobre, il direttore generale dell'emigrazione su istruzioni del ministro, ha ribadito all'ambasciatore di Turchia a Roma che il Governo italiano auspica una soluzione del caso conforme allo spirito umanitario che deve ispirare il comportamento ultimo di tutti gli Stati.

Inoltre su sollecitazione dei genitori del giovane detenuto, con l'appoggio della nostra ambasciata ad Ankara e della competente rappresentanza diplomatica di Gran Bretagna, il presidente dell'ordine degli avvocati di Ankara si è assunto recentemente il compito di esaminare tutte le possibilità offerte dal diritto turco

per ottenere la revisione del processo che ha condotto alla pesante condanna.

Il Sottosegretario di Stato: SANTUZ.

BOCCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere e conoscere se e quando sarà definita la pratica di reversibilità della pensione di guerra indiretta del signor Leonardi Camillo nato il 16 febbraio 1912 ad Albareto (Parma), quale collaterale inabile e orfano di Leonardi Giuseppe deceduto il 26 aprile 1931 e già pensionato iscritto al n. 1237305.

La direzione provinciale del tesoro di Parma ha inoltrato l'istanza documentata al Ministero del tesoro fino dal 19 agosto 1977.

Le particolari gravi situazioni dell'interessato sollecitano il disbrigo della pratica. (4-01022)

RISPOSTA. — Nei riguardi del signor Camillo Leonardi, collaterale maggiorenne inabile dell'ex militare Luigi deceduto nel conflitto 1915-18, è stata emessa determinazione direttoriale concessiva di pensione indiretta di guerra a decorrere dal 1° maggio 1976, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. In aggiunta al cenato beneficio, al predetto è stato inoltre concesso l'assegno di previdenza nella misura stabilita dall'articolo 66 della legge 18 marzo 1968, n. 313 e successive modificazioni.

Il suindicato provvedimento è stato trasmesso al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione e, non appena approvato, il provvedimento medesimo verrà inviato, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Parma, per la corresponsione degli assegni spettanti al signor Camillo Leonardi.

L'interessato, comunque, sarà tempestivamente informato, da parte di questa Amministrazione, sull'ulteriore corso della pratica.

Il Sottosegretario di Stato: TAMBRONI ARMAROLI.

BOCCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se e quando sarà definita la pratica di reversibilità della pensione di guerra indiretta della signora Elisa Bocchi vedova Papini.

Il Papini Gino nato il 16 settembre 1917 a Parma, già pensionato iscritto al n. 9030716, è stato sottoposto a visita presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Bologna il 2 settembre 1975 ed è deceduto per aggravamento delle condizioni fisiche all'ospedale di Parma il 27 febbraio 1977.

Le particolari gravi situazioni della signora Elisa Bocchi sollecitano il disbrigo della pratica stessa. (4-01023)

RISPOSTA. — L'ex militare Gino Papini, all'atto del decesso avvenuto il 27 febbraio 1977, non era in godimento di pensione od assegno rinnovabile di guerra. Risulta infatti che al predetto, con determinazione direttoriale del 22 marzo 1976, n. 2580131/Z regolarmente notificata l'11 maggio successivo, venne negato, in conformità del parere espresso dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Bologna nella visita del 2 settembre 1975 e confermato dalla commissione medica superiore nella seduta del 15 gennaio 1976, diritto ad ulteriore trattamento pensionistico di guerra per non riscontrato aggravamento degli esiti cicatriziali di pregressotracoma a suo tempo indennizzati con quattro annualità della tabella B per una volta tanto.

Ciò premesso, si fa presente che, per poter definire l'istanza con la quale la signora Elisa Bocchi ha chiesto di conseguire pensione indiretta di guerra in qualità di vedova del suindicato dante causa, si è reso necessario accettare, in via preliminare, le cause che determinarono il decesso del marito.

A tal fine l'interessata è stata invitata, per il tramite del comune di Parma, a far pervenire, oltre alla occorrente certificazione di stato civile, un attestato del medico curante circa l'insorgenza, decorso clinico e terminale della malattia che trasse a morte il signor Papini, nonché copie delle cartelle cliniche relative ai

ricoveri eventualmente subiti dal predetto e, in particolare, quelle riguardanti l'anno 1977.

Si assicura l'interrogante che non appena la signora Elisa Bocchi farà pervenire la certificazione di cui sopra è cenno, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, gli opportuni provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato: TAMBRONI
ARMAROLI.

BOCCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica di pensione di guerra del signor Bassi Domenico nato il 24 ottobre 1911 a Palanzano (Parma), posizione n. 1163677.

L'interessato è stato sottoposto a visita presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Bologna il 27 settembre 1978 con proposta favorevole.

L'interrogante fa presente che la questione fu già oggetto di una interrogazione (4-07710) in data 29 marzo 1979 che fino ad oggi non ha avuto alcuna risposta. (4-01048)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra n. 1163677/D, concernente il signor Domenico Bassi, risulta definita in relazione agli accertamenti sanitari cui accenna l'interrogante.

Infatti, per riscontrato aggravamento dell'infermità pleurica a suo tempo indennizzata, all'interessato è stato concesso, con determinazione del 31 gennaio 1979, n. 3473890/Z, assegno rinnovabile di ottava categoria dal 1° maggio 1977 al 30 aprile 1980.

Detto provvedimento, approvato dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 31 marzo 1979, è stato trasmesso, con il relativo ruolo di iscrizione n. 7800846, alla direzione provinciale del Tesoro di Parma con elenco del 4 maggio 1979, n. 10, per la corresponsione degli assegni spettanti al signor Domenico Bassi.

Il Sottosegretario di Stato: TAMBRONI
ARMAROLI.

BOCCHI. — *Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per conoscere l'attuale stato della domanda inoltrata il 1° febbraio 1973 dal signor Capellazzi Carlo nato a Collecchio (Parma) il 19 novembre 1912, alla Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici o razziali.

Alla domanda risulta essere stato attribuito il numero di posizione PP/1783092 del 1° febbraio 1973.

In risposta ad una precedente interrogazione (n. 4-03751) il Ministero del tesoro - Ufficio legislativo - Servizio rapporti con il Parlamento, in data 12 gennaio 1978, protocollo D/890, rispondeva che: « si è in attesa che la competente Corte di cassazione si esprima sull'annullamento della sentenza emessa a carico dell'interessato dal tribunale speciale per la difesa dello Stato in data 2 settembre 1942 ».

Si segnala che nel frattempo il Capellazzi è deceduto e la moglie superstite Pisi Maria ha inoltrato fin dal 1976 istanza per riassunzione della domanda non ancora definita.

Le particolari condizioni della vedova e il tanto tempo trascorso sollecitano la definizione della pratica. (4-01362)

RISPOSTA. — Non si può che confermare le notizie fornite con lettera del 12 gennaio 1978, n. D/890, in risposta alla interrogazione di analogo contenuto numero 4-03751 presentata nella scorsa legislatura, ed in particolare, che la commissione per le provvidenze ai perseguitati politici, al fine di definire la pratica di che trattasi, è ancora in attesa che la Corte di cassazione si esprima sull'annullamento della sentenza emessa il 2 settembre 1942 a carico del Capellazzi dal tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Si precisa, comunque, che la stessa commissione in data 20 giugno 1979, e nuovamente l'8 novembre 1979, ha interessato la procura generale militare - ufficio del pubblico ministero - tribunali di guerra soppressi - perché solleciti la pronuncia della Corte di cassazione e co-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1979

munichi gli estremi della relativa sentenza.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TAMBRONI ARMAROLI.

CARLOTTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso:

che in Piemonte esiste una sola sede universitaria — Torino — alla quale accedono migliaia di giovani studenti della regione e numerosi sono quelli provenienti da altre regioni limitrofe (Liguria, Lombardia, ecc.) o — addirittura — da quelle meridionali (per le alte specializzazioni di alcune facoltà scientifiche e per le presenze di parenti in grado di ospitare gli studenti provenienti dall'agro meridionale);

che — di conseguenza — tale sede risulta sovraffollata a scapito del rendimento ottimale degli studi, creando gravi problemi di ricezione urbana della massa studentesca;

che, pur essendo la città di Torino in posizione baricentrica rispetto al territorio regionale non consente per la vastità del territorio stesso, il rientro serale in famiglia degli studenti abitanti nei Comuni periferici e ciò provoca spese spesso gravose e insopportabili ai fruitori dell'Ateneo, disagi notevoli e — non di rado — il forzato abbandono degli studi universitari;

che il piano IRES prevede l'istituzione di almeno tre nuove sedi universitarie in Piemonte di cui una localizzata nella parte sud-occidentale (Savigliano-Saluzzo-Fossano-Mondovì);

che quest'ultima sede risolverà in massima parte il problema del decongestionamento del polo universitario torinese e ageverà non solo la vasta provincia di Cuneo ma molte zone di quelle limitrofe (savonese compreso);

che nelle predette città esiste ampia disponibilità di locali in fabbricati di proprietà comunale per cui è possibile l'im-

mediata loro utilizzazione — previa convenzione con le Amministrazioni interessate — se è nell'intendimento del Ministro proporre a tempi brevi l'istituzione di una nuova sede universitaria nel Piemonte sud-occidentale. (4-00141)

RISPOSTA. — Non si può che ribadire quanto già precisato in risposta all'interrogazione n. 405296 della passata legislatura e cioè che, secondo la normativa vigente e, in attesa che anche nel più vasto contesto del piano della riforma universitaria siano prese in esame le esigenze delle regioni interessate alla istituzione di nuove strutture universitarie, l'istituzione di nuove università, comprese anche nuove facoltà o istituti di istruzione universitarie, può avvenire, allo stato attuale, solo con apposita legge.

Il Ministro: VALITUTTI.

CARLOTTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso:

che la Direzione generale degli istituti di previdenza-Cassa pensione dipendenti enti locali e Cassa pensioni sanitari enti locali ritarda oltre misura i provvedimenti di concessione della pensione ai dipendenti iscritti a tali casse;

che in alcuni casi si tratta di numerosi anni (fino a sette!) ponendo in grave disagio il personale collocato in quiescenza —

quali provvedimenti intende adottare per assicurare la più rapida evasione delle pratiche di pensione presentate dal personale di cui sopra. (4-01609)

RISPOSTA. — Devesi far presente, in via preliminare, che il ritardo nella liquidazione dei trattamenti pensionistici a carico delle casse amministrare dalla Direzione generale degli istituti di previdenza è da ascrivere principalmente al tempo, spesso notevole, impiegato dagli enti interessati nel fornire la documentazione occorrente per l'adozione dei relativi provvedimenti.

In particolare, i casi di maggior ritardo sono da ricercare nelle pratiche la cui definizione è subordinata ad adempimenti di altre amministrazioni, come avviene in materia di pensioni di privilegio, per le quali è richiesto il parere obbligatorio del Ministero della sanità, e nelle procedure per la ricongiunzione di servizi assistiti da diversi regimi previdenziali, quando le istanze relative sono avanzate dagli iscritti solamente all'atto del collocamento a riposo. Altre cause di rallentamento nel lavoro di liquidazione sono da ricercare oltre che nel notevole aumento delle persone collocate in quiescenza per effetto delle varie leggi che hanno concesso abbuoni di servizi utili a pensione, anche nell'efficacia retroattiva dei vari accordi nazionali di categoria e contratti collettivi di lavoro che ha comportato la riliquidazione di numerosi e complessi trattamenti già conferiti. Tuttavia, nonostante il crescente numero delle pratiche da trattare, la direzione generale degli istituti di previdenza ha saputo far fronte alla situazione tanto che, al momento, si può registrare una consistente riduzione del lavoro arretrato.

Inoltre, va ricordato che, per effetto delle disposizioni contenute nel decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, l'acconto di pensione viene ora erogato, nella misura pari ai nove decimi del futuro trattamento di quiescenza definitivo, dalle direzioni provinciali del Tesoro all'atto stesso del collocamento a riposo. In tal modo non solo vengono soddisfatte le attese dei pensionati ma anche quelle degli enti che sono così sollevati dall'onere derivante dalla concessione dell'acconto, come avveniva nel passato.

È il caso poi di aggiungere che questa Amministrazione ha allo studio apposite norme (da inserire nel provvedimento sostitutivo del disegno di legge numero 1129/Senato, decaduto per anticipato scioglimento della VII legislatura) diretto ad eliminare, sia pure in parte, alcune delle cause dei ritardi nella definizione delle pratiche di pensione.

Inoltre, iniziative sono in corso di adozione da parte degli stessi istituti di previdenza per una notevole semplificazione degli adempimenti procedurali e per il potenziamento dei servizi preposti alla liquidazione delle pensioni.

Il Ministro: PANDOLFI.

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere, premesso che il signor Pugliese Corrado nato a Gallipoli il 26 febbraio 1916, inabile permanente, figlio del caduto in guerra Pugliese Romualdo, ha inoltrato domanda di pensione di guerra fin dal 22 dicembre 1976 senza avere avuto finora alcuna risposta, quali sono le cause che impediscono di esaminare sollecitamente la pratica per comunicare all'interessato l'esito. (4-00944)

RISPOSTA. — Per definire l'istanza con la quale il signor Corrado Pugliese ha chiesto di conseguire trattamento pensionistico di guerra in qualità di orfano maggiorennone dell'ex militare Romualdo, deceduto nel conflitto 1915-18, si è reso necessario effettuare un supplemento di istruttoria.

Infatti, ai fini di stabilire la inabilità o meno a proficuo lavoro del predetto istante, sono stati disposti, nei riguardi del medesimo, i prescritti accertamenti sanitari presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Taranto. Nel contempo, inoltre, il signor Pugliese è stato invitato, per il tramite del comune di Gallipoli (Lecce), a far pervenire una attestazione da cui risulti la sua posizione tributaria relativamente agli anni 1977-78 e ciò per l'eventuale concessione, in aggiunta alla pensione di guerra, dell'assegno di previdenza di cui all'articolo 54 della legge 18 marzo 1968, n. 313 e successive modificazioni.

Si assicura l'interrogante che, non appena ultimata la istruttoria in corso, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, gli opportuni provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato: TAMBRONI ARMAROLI.

CASALINUOVO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del bilancio e programmazione economica.* — Per conoscere — premesso:

che ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 le competenze relative alle opere universitarie vengono trasferite alle regioni;

che l'opera universitaria dell'Istituto universitario statale di architettura di Reggio Calabria presenta, dall'esercizio 1973-1974 all'esercizio 1977-1978, un disavanzo finanziario complessivo di lire 225.525.227, che non significa comunque scadenze debitorie nei confronti di fornitori o creditori, ma si riferisce, soprattutto, ai programmi di erogazione, di assistenza e di attuazione degli indispensabili servizi a favore degli studenti;

che la copertura del disavanzo finanziario dei precedenti esercizi si rende del tutto necessaria affinché l'attuale disponibilità finanziaria, dovuta anche ad un contributo straordinario della regione Calabria erogato per il trascorso esercizio, possa essere destinata all'attuazione del prossimo programma biennale disposto dal consiglio di amministrazione;

che il ripiano del disavanzo finanziario complessivo significa garantire in concreto la possibilità di attuazione dei servizi fondamentali di assistenza nonché la capacità per l'opera di funzionare ed attuare i compiti istituzionali che ad essa competono —

quali provvedimenti si intendano adottare per la copertura del disavanzo finanziario complessivo dell'opera universitaria dell'Istituto universitario statale di architettura di Reggio Calabria. (4-01586)

RISPOSTA. — In vista del trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni, dei beni e del personale delle opere universitarie — previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed attuato con il decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536 — l'amministrazione scolastica ha

proceduto, di recente, ad una verifica delle situazioni finanziarie di ciascuna opera.

Per quanto riguarda, in particolare, la situazione dell'opera dell'istituto universitario di architettura di Reggio Calabria, si fa presente che, in sede di accertamento delle esigenze del predetto ente, effettuato con il direttore responsabile dell'opera stessa ed il rappresentante della Regione interessata, è risultato, alla data del 31 ottobre 1979, un avanzo di amministrazione di 126 milioni di lire. Il fondo di cassa, fatto registrare dall'opera in questione, alla data del 27 ottobre 1979, ammonta, invece a lire 254.468.675, in conformità dei dati comunicati dal presidente del consiglio di amministrazione dell'opera.

Quanto alla situazione debitoria riferibile ai decorsi esercizi finanziari, essa è da attribuire all'esuberanza degli impegni, rispetto alle reali possibilità di bilancio, a suo tempo assunti dal citato consiglio di amministrazione, per garantire agli studenti la maggiore assistenza possibile; tali impegni hanno poi finito con determinare l'accumularsi di residui passivi.

Va, ad ogni modo, precisato — così come ha fatto presente lo stesso presidente del consiglio di amministrazione — che il disavanzo di cui trattasi non comporta, allo stato attuale, scadenze debitorie nei confronti di fornitori o creditori dell'opera universitaria, tenuto conto che esso si riferisce, soprattutto, ai programmi di erogazione di assistenza e servizi vari a favore di un gran numero di studenti, nonché a quella parte di assegni di studio, non erogati entro il 31 ottobre di ogni anno.

Così, nel conto consuntivo dell'esercizio 1976-77 figura un residuo passivo per lire 78.750.000 che si riferisce alla voce gestione casa dello studente. L'ipotesi di spesa era quella del servizio mediante l'utilizzazione di un'area edificabile posta al centro della città, di proprietà della provincia di Reggio Calabria.

Circa l'eventualità di far fronte, ora per allora, agli impegni che hanno causato la lamentata situazione di disavan-

zo, si deve osservare che, pur apprezzando gli intenti e le finalità che hanno ispirato la gestione assistenziale dell'opera in parola, manca ogni possibilità, da parte del Ministero, di concedere ulteriori contributi.

Infatti, i fondi stanziati sull'apposito capitolo di bilancio, per assegni di studio ed altre forme di assistenza da destinare alle opere universitarie trasferite alle regioni a statuto ordinario, sono stati interamente assegnati.

La situazione dovrà essere, pertanto, esaminata, ai fini di possibili soluzioni, nel quadro degli interventi e delle iniziative, che potranno essere attuati, a cura della Regione interessata, con l'integrale applicazione delle normative emanate con il menzionato decreto-legge n. 536.

A prescindere da quanto sopra, il presidente dell'organo collegiale preposto alla gestione dell'ente, ha fatto presente che le attuali disponibilità di cassa non pregiudicano la possibilità di attuazione del programma biennale, deciso dallo stesso organismo e per il quale il Ministero ha disposto il finanziamento per 270 milioni di lire.

Il Ministro della pubblica istruzione: VALITUTTI.

CAVALIERE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno, equo e utile per l'insegnamento universitario, fissare nei bandi di concorso a cattedre universitarie, o con decreto a parte, un punteggio per ogni titolo didattico, come incarichi universitari, assistente ordinario e tecnico laureato di ruolo, abilitazione alla libera docenza o dottorato di ricerca nella materia o materia affine, diploma per corsi di qualificazione all'estero, con minimo un anno di frequenza ed esami, insegnamento nella facoltà che ha bandito la cattedra di quella materia, titoli scientifici di particolare originalità ed importanza.

Così, oltre a far valere anche per i concorsi a cattedre universitarie il criterio della valutazione dei titoli didattici vigente

per i concorsi a cattedre nelle scuole medie superiori, si avrebbero criteri più obiettivi per la valutazione dei meriti dei candidati, eliminando o almeno attenuando le polemiche sempre vive in merito alla conduzione dei concorsi universitari. (4-00967)

RISPOSTA. — In conformità dell'attuale legislazione degli studi superiori le commissioni esaminatrici dei concorsi a cattedre universitarie, dopo aver indicato i principi cui intendono ispirarsi nello svolgimento di un concorso, possono attribuire maggiore rilievo alla produzione scientifica dei candidati tenendo presente il fine primario della ricerca scientifica assegnato dalla legge all'istruzione superiore.

Sono compresi, però, tra i titoli le esperienze e le qualifiche accademiche (vedi libera docenza, corsi di insegnamento, eccetera) che, come tali, vengono valutati dalle commissioni esaminatrici.

Tuttavia si precisa che, per soddisfare l'esigenza di un diverso sistema di valutazione dei candidati ai concorsi a cattedre universitarie, il disegno di legge delega al Governo per il riordinamento delle docenze universitarie prevede meccanismi di valutazione da fissare con criteri obiettivamente controllabili che, come tali, saranno ulteriormente precisati in sede di provvedimenti delegati.

Il Ministro: VALITUTTI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali, malgrado le continue richieste e sollecitazioni, l'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino non ha ancora applicato le decisioni della giustizia amministrativa (in particolare, la sentenza del TAR Umbria n. 305 del 29 settembre 1978), che stabiliscono che ai professori incaricati interni competono i due terzi dell'assegno speciale di cui all'articolo 12 quarto comma del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in leg-

ge 30 novembre 1973, n. 766, spettante al professore universitario incaricato esterno. (4-00135)

RISPOSTA. — Ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, l'assegno speciale spetta solo ai professori di ruolo e non di ruolo, ai professori incaricati esterni ed agli assistenti. Non spetta agli incaricati interni eccezione fatta per quelli che, già assistenti, lo percepiscono come tali.

Pertanto, allo stato della legislazione vigente, nonostante che sia intervenuta in merito sentenza, non ancora definitiva, del tribunale amministrativo regionale dell'Umbria la cui efficacia si riferisce al solo caso di specie sottoposto alla cognizione del giudice, l'istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino (Frosinone) non poteva concedere i due terzi dell'assegno speciale di cui all'articolo 12, quarto comma, della legge n. 766 così come indicato nella predetta sentenza.

D'altro canto, considerato che lo stipendio è soltanto una parte del complessivo trattamento economico, ed individuando l'articolo 99 del regio decreto 30 dicembre 1923 nel solo stipendio l'unica voce da retribuire nel caso degli incarichi interni, la stessa norma esclude per implicito la corresponsione agli incaricati interni di altre indennità, assegno speciale compreso, oltre lo stipendio.

Infatti la *ratio* dell'attribuzione dell'assegno speciale, previsto nel quarto comma dell'articolo 12 della legge n. 766, è da identificare nel fine di voler privilegiare coloro che, non essendo contemporaneamente titolari di altri rapporti di lavoro, hanno la possibilità di dedicare all'insegnamento la maggior parte della loro attività.

Il Ministro: VALITUTTI.

DULBECCO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali iniziative intenda assumere in seguito all'autorizzazione concessa dal Governo della Repubblica francese alla società COGEMA di procedere alla ricerca di uranio nella

« valle delle Meraviglie » (Alpi Marittime) sita nelle immediate vicinanze del confine italo-francese.

I lavori di ricerca porteranno inevitabilmente alla distruzione di una zona paesaggistica, ricca di flora e di fauna alpina, di un eccezionale patrimonio culturale rappresentato da incisioni rupestri oggetto di attento ed approfondito studio di archeologi di tutto il mondo ed al possibile inquinamento del bacino del Roya, fiume al quale attingono già gli acquedotti di alcuni comuni della « Riviera dei fiori » e della « Costa Azzurra » e che nell'immediato futuro fornirà acqua per uso potabile ed irriguo a gran parte della provincia di Imperia, da Cervo Ligure a Ventimiglia.

Contro la concessione e l'inizio dei lavori di ricerca — ritenuti ormai imminenti — hanno assunto posizione associazioni di difesa della natura, amministrazioni comunali, l'amministrazione provinciale di Imperia, la regione Liguria, partiti politici ed organizzazioni sindacali mentre sempre più ampia è la mobilitazione popolare che si è già espressa il 24 giugno con una marcia di protesta conclusasi al colle di Raus alla quale hanno partecipato alcune migliaia di cittadini italiani e francesi. (4-00320)

RISPOSTA. — Verso il 1956, quando l'impiego dell'uranio per scopi pacifici parve diventare una realtà, furono intraprese in varie parti d'Italia, a similitudine di quanto avveniva altrove, numerose ricerche. In provincia di Cuneo per vari anni furono condotte da alcune società ricerche con lo scavo di gallerie per molte decine di chilometri. Poiché il limite di coltivabilità era a quei tempi superiore alla percentuale di uranio reperibile nel terreno scavato le ricerche furono abbandonate.

In questi ultimi tempi il contestuale aumento del prezzo dell'uranio sul mercato internazionale ed il perfezionamento delle tecniche di arricchimento dei minerali poveri ha fatto sì che si riducesse notevolmente il limite di coltivabilità dei giacimenti. Ne è conseguito dunque che la ripresa della ricerca, partendo dai risul-

tati già raggiunti, può ora essere più vantaggiosa. Alla luce di tali premesse, gli organi tecnici competenti hanno provveduto ad esaminare con particolare attenzione la situazione esistente nei presumibili giacimenti situati fra la valle Roja e quelli della provincia di Cuneo, constatando che questi, pur distanti tra loro molte decine di chilometri, si presentano con identiche caratteristiche. Gli esperti, mentre escludono l'ipotesi dello sfruttamento a cielo aperto, hanno per altro accertato che le acque della zona contengono radon 222, la cui radioattività però ha un periodo di dimezzamento di tre giorni circa e quindi dopo due settimane assume un valore che è un trentaduesimo di quello, già modestissimo, iniziale. Va tuttavia rilevato che il radon è sempre stato contenuto nelle acque di quella zona e che è spesso presente in molte rocce anche non uranifiche.

I sondaggi, sia quelli già effettuati, che quelli futuri, hanno avuto ed avranno lo unico scopo di prelevare in profondità le carote dei terreni attraversati per analizzarle petrograficamente e chimicamente, mentre il foro risultante viene esaminato con apparecchiature capaci di registrare su nastri la radioattività ai diversi livelli.

Risulta che la società francese Co.Ge.Ma. ha presentato nell'agosto 1978 una domanda per ottenere la concessione di effettuare ricerche di uranio e di altri metalli nelle zone intorno alla cima del Diavolo e al monte Giraud e che detta ricerca è stata sottoposta, come prescritto dalla legislazione francese, a inchiesta pubblica. Attualmente tale autorizzazione, che ha per oggetto solamente ricerche ed accertamenti circa la presenza di uranio nelle zone indicate, e non lo sfruttamento, non è stata ancora concessa.

Nell'eventualità che il permesso di ricerche sia rilasciato, l'attività di ricerca dei minerali uraniferi prenderà alcuni anni di tempo e se dovessero emergere elementi tali da giustificare un'attività di sfruttamento, la società Co.Ge.Ma. — secondo precise disposizioni di legge — dovrà sottoporre alle competenti autorità francesi una nuova domanda per ottenere l'autorizza-

zione allo sfruttamento stesso. Questa ultima eventuale richiesta dovrà seguire un iter amministrativo analogo a quello attualmente in corso per la concessione dell'autorizzazione alla ricerca.

Da quanto precede risulta, per espressa affermazione francese al riguardo, che l'eventualità dello sfruttamento minerale uranifero da parte della società Co.Ge.Ma. non potrà essere avviata prima di alcuni anni. Durante tale periodo le attività che la società francese condurrebbe non potrebbero essere tali da suscitare ragionevoli preoccupazioni tanto per il carattere in sé dell'attività di ricerca quanto per i sistemi e i mezzi che verranno impiegati.

L'eventualità che tali attività di ricerca possano arrecare danni sia alla popolazione dei dintorni sia all'ambiente naturale — vi è chi ha temuto la distruzione dei plurimillenni graffiti di monte Bego e di reperti storico-archeologici — ha fatto oggetto di un esame approfondito da parte degli organi competenti. Gli esperti sono così giunti alla conclusione che l'attività di ricerca in territorio francese non deve suscitare alcun timore: l'esperienza diretta compiuta nel corso di analoghe ricerche consente di escludere l'esistenza di qualsiasi rischio radiologico per le popolazioni che utilizzino corsi d'acqua e falde acquifere connesse con i bacini montani interessati dalle ricerche della società Co.Ge.Ma.

Ad ogni buon fine sono state già da tempo impartite opportune istruzioni alla ambasciata d'Italia in Parigi di rappresentare al governo francese le preoccupazioni insorte presso le popolazioni italiane delle zone confinanti. In risposta ai passi diplomatici, il governo francese ha assicurato che terrà nella dovuta considerazione quanto prospettato da parte italiana e che una ampia documentazione sarebbe stata raccolta per poter fornire tutti gli elementi atti a tranquillizzare le autorità e le popolazioni locali circa le modalità con le quali saranno eventualmente svolte le ricerche in questione.

Sono state inoltre date da parte francese assicurazioni che i tecnici della società Co.Ge.Ma. si terranno in stretto con-

tatto con le autorità locali per consentire la migliore tranquillità delle popolazioni.

L'attività finora svolta e i contatti avuti a livello diplomatico con il governo francese danno prova dell'attenzione con cui la questione è seguita dal Governo italiano. Appare pertanto superfluo assicurare che, ove fondati motivi dovessero rivelarne in futuro la necessità, non si mancherà di portare avanti ogni idonea azione per tutelare la salute delle popolazioni interessate, l'ambiente naturale e le testimonianze storiche delle località che dovessero essere in qualche modo interessate dalle attività di ricerca nella zona delle Alpi Marittime.

Il Sottosegretario di Stato: BASLINI.

FERRARI MARTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che hanno impedito la corresponsione dell'indennità di fine servizio da parte dell'INADEL alla signora Uboldi Wanda nata Mocellin a San Nazario (Vicenza) il 30 novembre 1921 e residente a Fenegrò, via Garibaldi 5.

La pratica porta il numero 467493 INADEL. (4-00448)

RISPOSTA. — Il servizio prestato dalla bidella Vanda Uboldi alle dipendenze del comune di Fenegrò (Como) dal 1° maggio 1961 al 31 ottobre 1965, non è stato ammesso a riscatto con la delibera dell'ENPAS del 28 febbraio 1977, n. 787995 (posizione 1234769), in quanto detto servizio è ricongiungibile ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Infatti il sindaco di Fenegrò ha rilasciato in data 5 novembre 1975 una dichiarazione nella quale si legge: «... la signora Vanda Mocellin è stata regolarmente iscritta all'INADEL ai fini previdenziali dal 1° maggio al 31 ottobre 1965».

Tutto ciò preposto il provveditorato agli studi di Como ha comunque incluso il citato servizio nella pratica di liquidazione della buonuscita inviata all'ENPAS

il 22 febbraio 1977 e detto ente non ha fatto nessun accertamento in merito.

Tuttavia, qualora l'INADEL non dovesse riconoscere ai fini dell'indennità di buonuscita il servizio preruolo, esso potrà essere riscattato ora per allora ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973.

Il Ministro: VALITUTTI.

FERRARI MARTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — atteso che la signora Francesca Goggia, nata il 4 luglio 1910, residente in via Scarinzia, 2, Vestreno, collaterale del signor Francesco Goggia defunto in data 8 marzo 1956 già in godimento di pensione di guerra n. 2301867, ha presentato domanda per ottenere il diritto di reversibilità; atteso altresì che la definizione è stata sollecitata dalla direzione del Tesoro di Como in data 10 marzo 1976 con lettera protocollo n. 17481 — quale sia lo stato della pratica, tenendo conto che sono trascorsi 23 anni dal decesso del titolare della pensione, e quali provvedimenti saranno assunti per una concreta ed urgente definizione della pensione richiesta. (4-01041)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra n. 1903079/AO concernente il caduto in guerra Pasquale Goggia e la cui partita di pensione n. 2301867 intestata al di lui padre signor Francesco Goggia venne chiusa l'8 marzo 1956 per sopravvenuto decesso del medesimo, è stata ripresa in esame.

E ciò a seguito della istanza con la quale la signora Francesca Goggia ha chiesto, in applicazione della sentenza n. 36 emessa dalla Corte costituzionale il 20 febbraio 1975, la concessione della pensione indiretta di guerra in qualità di collaterale maggiorenne inabile del suindicato dante causa.

Tale istanza, però, non è risultata sufficientemente documentata. Si è reso necessario, pertanto, effettuare un supplemento di istruttoria chiedendo al comune di Vestreno (Como) di invitare l'interessata a trasmettere il suo certificato di na-

scita completo di paternità e maternità, il certificato di morte della madre e quello della matrigna, nonché una attestazione da cui risulti la situazione tributaria della predetta relativa agli anni 1975-78.

E ciò per il disposto di cui all'articolo 67 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni, in base al quale la concessione del trattamento pensionistico a favore dei genitori, collaterali od assimilati del militare deceduto a causa della guerra è subordinata, tra l'altro, alle condizioni economiche dei suindicati richiedenti.

Si assicura l'interrogante che non appena la signora Francesca Goggia farà pervenire la documentazione di cui sopra è cenno, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, gli opportuni provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato: TAMBRONI ARMAROLI.

GRASSUCCI, OTTAVIANO E AMICI. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che la fortezza di Nettuno - costruita sotto Alessandro VI su progetto di Giuliano Da Sangallo - è stata gravemente manomessa dall'attuale proprietario con la distruzione dell'originaria pavimentazione, la modifica dell'assetto interno, il ristabilimento a cemento della facciata esterna, la eliminazione di alcuni affreschi ed altri simili opere dissennate; ricordato che tale costruzione era sottoposta a vincolo e demandata alla tutela della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio -

quali iniziative intendono adottare per acquisire al pubblico il suddetto castello per utilizzarlo, contrariamente a quanto previsto dal proprietario, come museo e centro culturale della cittadina tirrenica.

Gli interroganti chiedono inoltre di sapere:

1) cosa intendono fare per imporre al proprietario - signor Roberto Hoggiog

- la rimessa in pristino, per quanto ormai possibile, del castello del Sangallo;

2) quali denunce, anche alla magistratura, sono state fatte dagli organismi competenti contro i responsabili di questa manomissione gravissima e speculativa e contro coloro che istituzionalmente potevano ma non hanno impedito che essa venisse realizzata;

3) quali iniziative hanno in animo di prendere per recuperare il patrimonio storico artistico presente nel museo del Castello, accumulato nel 1928 ed oggi praticamente scomparso;

4) se non intendono promuovere un incontro tra la Regione Lazio, la provincia di Roma, il comune di Nettuno e la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio allo scopo di studiare e concordare le iniziative necessarie. (4-00346)

RISPOSTA. — Il progetto di restauro del castello Sangallo di Nettuno (Roma) presentato dalla società a responsabilità limitata immobiliare Sangallo, fu approvato, dalla sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio nel luglio 1969. Nel trasmettere al comune di Nettuno alcune copie del progetto, la suddetta sovrintendenza precisò che qualsiasi difformità rispetto ai disegni approvati avrebbe dovuto esserle tempestivamente segnalata e che in attesa dell'esame delle varianti i lavori avrebbero dovuto essere sospesi. Poiché in seguito furono accertate delle difformità alle opere autorizzate, la sovrintendenza del Lazio in data 6 luglio 1977 ordinò alla società immobiliare Sangallo, la sospensione dei lavori.

Successivamente fu effettuato un sopralluogo collegiale tra i funzionari della sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici e quelli della sovrintendenza per i beni artistici e storici con i tecnici del comune di Nettuno per constatare le manomissioni apportate all'immobile in oggetto.

Fu quindi stabilito il termine entro cui la società Sangallo avrebbe dovuto completare il ripristino delle opere in diffor-

mità sollecitando il sindaco di Nettuno a rilasciare, alla predetta società l'autorizzazione alla ripresa dei lavori.

In data 7 giugno 1979, a seguito di richiesta del comune di Nettuno e della amministrazione provinciale di Roma, è stata comunicata la somma presunta per la messa in pristino dello stato originario del monumento, poiché sembra che il comune di Nettuno stia trattando per il raggiungimento di un accordo con i proprietari volto all'acquisizione del castello.

Per quanto concerne poi il patrimonio storico artistico presente nel castello, in seguito a sopralluogo del 27 luglio 1977 effettuato dalla sovrintendenza per i beni artistici e storici del Lazio, fu accertato che gli unici due oggetti immobili per destinazione, notificati dalla suddetta sovrintendenza al comune di Nettuno nel 1928, erano ancora *in loco*.

Riguardo poi i frammenti di rilievo e di sarcofagi antichi si fa presente che ricerche in merito e contatti con gli attuali proprietari sono in corso da parte di funzionari della sovrintendenza archeologica del Lazio, competente in materia.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: ARIOSTO.

GUARRA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere - premesso che la scorsa legislatura l'interrogante presentava la interrogazione n. 4-06345 con la quale chiedeva al Ministro del tesoro di conoscere lo stato attuale della pratica di pensione indiretta di guerra della vedova risposata signora Micco Lucia contrassegnata con il numero 386607 di posizione; che in data 1° marzo 1979, protocollo n. 2931/Int./D/A595 il Ministero del tesoro così rispondeva: « La pratica di pensione indiretta n. 386607/G relativa alla signora Lucia Micco, vedova risposata dell'ex militare Umberto Bianchini deceduto il 1° aprile 1941 per infermità contratta in guerra, è stata ripresa in esame. E ciò in esito alla istanza con la quale la predetta ha chiesto, in applicazione della sentenza n. 184 emessa dalla Corte Costi-

tuzionale l'8 luglio 1975, il ripristino della pensione indiretta di guerra. Tale istanza, però, è risultata non sufficientemente documentata. Si è reso necessario, pertanto, effettuare un supplemento di istruttoria chiedendo al comune di Benevento di invitare l'interessata a trasmettere atto di notorietà (o dichiarazione sostitutiva di tale atto) al fine di conoscere se tra la predetta istante ed il defunto marito fu pronunciata, o meno, sentenza di separazione personale passata in giudicato ed inoltre una attestazione da cui risulti la situazione tributaria del secondo marito, signor Enrico Sharples. In base alle vigenti disposizioni di legge, infatti, per le vedove di guerra che contraggono nuovo matrimonio occorre far luogo ad accertamenti di natura economica nei riguardi del coniuge. E ciò per stabilire se ricorrano o meno, nei confronti delle richiedenti, le condizioni per poter fruire del trattamento pensionistico di guerra. Si assicura la Signoria vostra onorevole che non appena l'interessata farà pervenire la cennata certificazione, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, i provvedimenti del caso » - poiché a tutt'oggi nulla è pervenuto all'interessata, se e quali provvedimenti siano stati adottati in merito. (4-01572)

RISPOSTA. — La certificazione indicata nella precedente risposta è stata acquisita al fascicolo degli atti n. 386607/G relativo alla signora Lucia Micco in Sharples, vedova risposata dell'ex militare Umberto Bianchini deceduto il 1° aprile 1941, per infermità contratta in guerra.

Pertanto, nei riguardi della predetta richiedente è stata ora emessa determinazione direttoriale concessiva di pensione indiretta di guerra a decorrere dal 1° ottobre 1975, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Il suindicato provvedimento è stato trasmesso al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione e, non appena approvato, il provvedimento medesimo verrà inviato, con il

relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Benevento, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Lucia Micco.

Il Sottosegretario di Stato: TAMBRONI ARMAROLI.

LABRIOLA, SPINI, BUCCICO, GANGI, PRINCIPE, SACCONI, TOCCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere le difficoltà e le responsabilità che per lungo periodo hanno impedito la entrata in funzione della centrale di Radicondoli, da 15 mega watt, con danno sempre più consistente causato dalla mancata produzione, e in particolare quali specifiche misure sono adottate per impedire e prevenire simili situazioni, inconcepibili e intollerabili nella presente crisi energetica che provoca sacrifici e danni al paese, anche mediante specifiche direttive del Presidente del Consiglio e dei ministri responsabili a tutti i soggetti, in primo luogo agli enti pubblici, impegnati nella elaborazione e nella attuazione di impianti di produzione dell'energia. (4-00884)

RISPOSTA. — La legge 10 maggio 1976, n. 319 — Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (legge Merli) — vieta lo scarico nelle acque superficiali di liquidi aventi concentrazioni di inquinanti superiori a quanto indicato nelle tabelle A e C allegate alla legge stessa. La successiva delibera 4 febbraio 1977 del comitato dei ministri istituito dalla legge n. 319 del 1976, stabilisce che lo scarico dei liquami nelle unità geologiche profonde deve essere autorizzato da tale comitato.

Poiché le acque di condensa dei fluidi endogeni, dopo l'utilizzazione energetica di quei fluidi, contengono acido borico in concentrazione superiore al limite stabilito dalla legge n. 319, l'ENEL ha studiato e successivamente realizzato impianti che consentono la reiniezione di tali acque nello stesso giacimento di origine, con il vantaggio sia di effettuare lo smaltimento del-

le acque medesime, sia di rialimentare il campo vaporifero. Trattandosi di scariche di fluidi nelle stesse unità geologiche di provenienza, sorse il quesito se tali scarichi dovessero essere autorizzati; al riguardo il consiglio superiore dei lavori pubblici espresse il parere, recepito poi dal Ministero dei lavori pubblici, che anche tale reiniezione dovesse rientrare nelle materie disciplinate dalla legge n. 319.

Detto parere fu notificato all'ENEL il 22 marzo 1978; in data 29 marzo 1978 l'ENEL inviò al comitato dei ministri presso il Ministero dei lavori pubblici l'istanza di autorizzare alla reiniezione per la nuova centrale di Radicondoli (Siena), cui fecero seguito numerose analoghe istanze per le altre centrali geotermoelettriche in esercizio ed in costruzione.

Su tali istanze il Ministero dei lavori pubblici ha interpellato la regione Toscana, il Consiglio nazionale delle ricerche, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed i ministeri della sanità, della marina mercantile e dell'industria ottenendo pareri favorevoli: l'autorizzazione per Radicondoli sarà esaminata dal comitato interministeriale previsto dalla legge n. 319 nella sua prossima seduta. Successivamente dovrebbero essere accordate le analoghe autorizzazioni per le altre centrali geotermoelettriche e quindi anche per la centrale di Canonica (Bergamo).

Inoltre, su un piano più generale, il Governo è in grado di assicurare che l'attività di ricerca in campo geotermico da parte della concessionaria ENEL prosegue con lo studio delle zone note, allo scopo di delimitarne le aree produttive, e con l'esplorazione di zone nuove al fine di reperire fluidi endogeni utilizzabili per la produzione di energia elettrica (fluidi ad alta entalpia) e per la produzione di calore (fluidi a bassa entalpia).

Contemporaneamente sempre da parte della concessionaria vengono svolti studi metodologici per migliorare le tecniche di prospezione e di coltivazione dei serbatoi geotermici.

L'attività di perforazione, ora indirizzata anche verso formazioni profonde, con la realizzazione di nuove installazioni elet-

triche e l'ammodernamento di alcuni impianti di produzione, consente il mantenimento delle portate attuali e qualche incremento nella produzione di energia elettrica.

Un maggiore sviluppo della ricerca e della produzione, in questo periodo di affannosa rincorsa alle fonti energetiche alternative, presupporrebbe l'approntamento di una normativa per la ricerca e la coltivazione dei fluidi geotermici su tutto il territorio nazionale (disegno di legge 1278 AS decaduto con la passata legislatura) e l'utilizzazione dei cascami di vapori o di fluidi a bassa entalpia mediante un'azione di programmazione locale per lo sviluppo di zone geotermiche di iniziative diverse da quelle elettriche (riscaldamento di serre, riscaldamento civile, usi industriali, eccetera).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: BISAGLIA.

PARLATO, MACALUSO, SANTAGATI, SERVELLO, SOSPIRI E STAITI DI CUDIA DELLE CHIUSE. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

quali iniziative abbiano adottato o vogliono adottare onde cessi la estrema pericolosità degli impianti industriali petrolchimici dell'ANIC di Gela, dove da anni si registrano gravi e ripetuti incidenti che ormai minacciano non solo la salute dei lavoratori occupati ma anche della intera comunità circostante lo stabilimento;

se risponda al vero che il più recente incidente — quello di una fuga di grande quantità di acrilonitrile, un gas molto tossico, sia stata dovuta come tutti i precedenti incidenti — alcuni anche mortali — al pessimo stato di manutenzione degli impianti;

se non si ritenga di compiere una accurata ispezione a tutti gli impianti dello stabilimento ANIC di Gela, rinnovando tutte le cause di potenziale pericolo e garantendosi così per il futuro — anche con

il perseguimento delle responsabilità individuabili ad ogni livello — più sicure condizioni di lavoro anche in rapporto al territorio. (4-00532)

RISPOSTA. — L'ispettorato provinciale del lavoro di Caltanissetta, come del resto in precedenti occasioni del genere, è prontamente intervenuto e, secondo una prassi già da tempo instaurata ed osservata, ha preliminarmente sentito i componenti del consiglio di fabbrica. Questi, di fatto, hanno minimizzato la portata e la natura dell'incidente di cui trattasi sottolineando che, appunto per la irrilevanza dello stesso, non è stato oggetto di discussione o di particolare presa di posizione in seno al consiglio stesso. Del resto, lo stesso fatto che i lavoratori che avevano accusato disturbi agli occhi, immediatamente visitati presso la infermeria di fabbrica, abbiano ripreso subito il lavoro, tanto che non è stata presentata alcuna denuncia d'infortunio, conferma le predette affermazioni dei componenti del consiglio di fabbrica.

La questione pertanto non ha alcuna attinenza col problema della tutela delle acque dall'inquinamento il quale, a parte i recenti interventi della magistratura, investe la prevalente competenza di altre amministrazioni e segnatamente del Ministero dei lavori pubblici presso il quale siede l'apposito comitato interministeriale di coordinamento previsto dalla legge Merli.

Il Ministro dell'industria, commercio e artigianato: BISAGLIA.

PORTATADINO, SANESE, QUARENGHI VITTORIA, PORCELLANA, PICCOLI MARIA SANTA, CASINI, GAROCCHIO, CARAVITA, BORRUSO, MARZOTTO CAORTA E BIANCO ILARIO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere in quale considerazione sia tenuto dal Ministro il fatto che migliaia di cittadini italiani abbiano indirizzato lettere raccomandate al Presidente e Primo Segretario del Partito comunista cecoslovacco, Gustav Husak, per protestare contro la

inaudita repressione attuata ai danni di 11 esponenti del movimento « Charta 77 », arrestati il 29 maggio scorso;

se sia al corrente del fatto che tali lettere vengono rispedite al mittente dalla posta cecoslovacca, senza che le stesse vengano recapitate e quindi aperte e lette dal destinatario;

se non ritiene tale comportamento del governo cecoslovacco irrazionale e lesivo dei buoni rapporti intercorrenti tra i due paesi;

quali iniziative intende attuare per portare a conoscenza del governo cecoslovacco quei sentimenti di sdegno e di protesta dell'opinione pubblica italiana di cui le lettere a Husak sono eloquente testimonianza. (4-00456)

RISPOSTA. — Il Governo italiano ritiene innanzitutto opportuno ribadire la tradizionale posizione dell'Italia in favore del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fra le quali assume particolare evidenza nella fattispecie la libertà di esprimere e professare senza restrizioni le proprie idee. Questa posizione ha costantemente ispirato l'iniziativa italiana in ogni occasione e in tutte le competenti istanze internazionali.

Per quanto riguarda in particolare lo arresto di alcuni esponenti del movimento *Charta 77* nel maggio 1979, il Governo italiano, tempestivamente informato dalla propria rappresentanza diplomatica a Praga, ha immediatamente avviato una approfondita consultazione con gli altri governi della Comunità europea e, d'intesa con essi, è intervenuto presso l'ambasciatore di Cecoslovacchia a Roma, come è stato fatto contemporaneamente nei confronti dei diplomatici cecoslovacchi nelle altre capitali dei nove. È stata espressa con tale passo ai rappresentanti cecoslovacchi la preoccupazione per quella che consideriamo un'attività repressiva delle libertà fondamentali sancite nell'Atto finale di Helsinki. Si è inoltre provveduto ad attirare l'attenzione delle autorità cecoslovacche sul nesso esistente fra il proseguimento

della CSCE e l'integrale applicazione di tutte le disposizioni dell'Atto finale. Ogni atteggiamento adottato dai governi in contrasto con tali disposizioni, non può non avere infatti, a giudizio del Governo italiano, rilevanza negativa sul piano della realizzazione di un reale clima di distensione in campo internazionale.

Nella ferma convinzione della validità del suo impegno in favore del processo distensivo, il Governo italiano intende anche per il futuro adoperarsi per sottolineare la necessità che ogni Stato agisca in conformità ai principi sopra enunciati, ed assicura in particolare che continuerà a seguire, in stretta consultazione con gli altri governi della Comunità europea, gli sviluppi della vicenda in esame.

Il Sottosegretario di Stato: SANTUZ.

RAVAGLIA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se si sia provveduto sulla base di quanto previsto dall'ordine del giorno approvato in sede di dibattito parlamentare per l'approvazione della legge 5 dicembre 1978, n. 776:

1) ad aumentare nel prossimo bilancio dello Stato i finanziamenti relativi al fondo contributo della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

2) ad elevare l'attuale limite di fido al fine di garantire alle imprese artigiane un sostegno finanziario adeguato alle reali esigenze di sviluppo del settore.

L'opportunità di tale scelta nasce dalle concrete esigenze di una categoria fondamentale per lo sviluppo del paese e che, nella sola Regione Emilia-Romagna, garantisce il 40 per cento della produzione regionale.

L'attuale stato di insufficienza dei fondi per il credito artigiano e la conseguente urgenza dei provvedimenti di cui al predetto ordine del giorno sono evidenziati dal fatto che nella sola regione citata a tutto il 10 luglio 1979, su di una richiesta di lire 89,010 miliardi pari a numero 6917 operazioni, sono disponibili solo lire 33 miliardi. (4-00792)

RISPOSTA. — Per quanto riguarda la richiesta di rifinanziamento dei fondi operativi della Cassartigiana, il disegno di legge finanziaria approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 29 settembre 1979 prevede l'assegnazione di 420 miliardi di lire al fondo contributi negli interessi costituito presso la predetta Cassartigiana, e il conferimento di 120 miliardi di lire al fondo di dotazione della cassa stessa.

Con i nuovi fondi disponibili sarà così possibile agevolare un volume di finanziamenti che consentirà investimenti per 2 mila miliardi (con la creazione di 80 mila nuovi posti di lavoro secondo calcoli del Ministero del tesoro).

In tale rinnovato quadro di disponibilità finanziarie potrà anche essere aumentato l'attuale limite massimo di finanziamento agevolabile (cosiddetto fido-limite) fissato per ciascuna impresa artigiana in 40 milioni di lire con provvedimento ministeriale del 3 aprile 1975, per adeguarlo all'attuale metro monetario e alle accresciute occorrenze della categoria.

Del resto, un'esigenza del genere è stata avvertita anche nel piano triennale 1979-81, nel quale, fra le azioni programmatiche da sviluppare, veniva indicato, orientativamente, l'aumento ad 80 milioni del limite di fido ammissibile alle agevolazioni presso la Cassartigiana.

L'Artigiancassa ha già da tempo assunto l'impegno di aggiornare l'attuale fido massimo concedibile, attraverso la procedura prevista dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, che domanda tale aggiornamento ad una deliberazione del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Tale procedura è già stata attivata dalla cassa con una lettera inviata in data 4 gennaio 1979 al Ministero del tesoro ed alla Banca d'Italia, con la quale si propone l'elevazione del fido massimo concedibile per ogni impresa da 25 a 60 milioni e per le società cooperative da 5 a 12 milioni per ogni socio, con l'onere dei contributi interessi a carico dello Stato. Il fido massimo potrebbe essere ulteriormente portato da 60 a 90 milioni per ogni impresa e da 12 a 18 milioni per ogni socio di società cooperative, purché

l'onere dei contributi interessi per questa ulteriore elevazione venga posto a carico dei conferimenti regionali.

La nuova misura che sarà possibile adottare dipenderà anche dalle scelte che saranno fatte, sentite le categorie artigiane, in merito al costo delle operazioni per gli interessati: infatti, ad esempio, l'adozione di tassi differenziati per scaglioni di importo dei fidi consentirebbe *plafond* più alti e viceversa.

A parte tali dettagli da definire è però possibile confermare nella sostanza l'impegno del Governo ad un notevole e sollecitato incremento dei fidi massimi concedibili secondo quanto auspicato dalla categoria e dagli onorevoli interroganti.

Il Ministro: BISAGLIA.

ROSOLEN ANGELA MARIA E MAFREDI GIUSEPPE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere a che punto dello *iter* burocratico-amministrativo si trovi la pratica del signor Agostino Mazzucco, residente in frazione Arbi di Sale Langhe (Cuneo), la cui domanda per ottenere la reversibilità della pensione di guerra del collaterale Edoardo Mazzucco, della classe 1917 e deceduto nel 1976, venne inoltrata dalla Direzione provinciale del tesoro di Cuneo il 15 novembre 1976, con lettera n. 18002, al Ministero del tesoro.

(4-01450)

RISPOSTA. — Nei riguardi del signor Agostino Mazzucco, collaterale maggiorenne inabile dell'ex militare Edoardo disperso sul fronte russo il 31 gennaio 1943, è stata emessa determinazione direttoriale concessiva di pensione indiretta di guerra a decorrere dal 1° dicembre 1976, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. In aggiunta al cennato beneficio, di cui era in godimento la madre signora Paola Icardi deceduta il 20 febbraio 1967, al predetto collaterale è stato inoltre concesso l'assegno di previdenza nella misura stabilita dall'articolo 66 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni.

Il suindicato provvedimento è stato trasmesso al Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione e, non appena approvato, il provvedimento medesimo verrà inviato, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Cuneo, per la corresponsione degli assegni spettanti al signor Mazzucco.

L'interessato, comunque, sarà tempestivamente informato, da parte di questa Amministrazione, sul seguito della pratica.

Il Sottosegretario di Stato:
TAMBRONI ARMAROLI.

ROSSI, STEGAGNINI, CERIONI E FALCONIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza che i segretari capo, ex parametro 370, di tutte le scuole secondarie statali, con il decreto legge 29 maggio 1979 n. 163 e nella misura del 95 per cento della dotazione organica, verranno inquadrati nel sesto livello apicale (lire 3.924.000) mentre i segretari capo, ex parametro 370, di tutte le altre amministrazioni statali, università compresa, verranno inquadrati nel settimo livello (lire 4.500.000) con una sperequazione iniziale di lire 576.000 fra dipendenti statali che svolgono uguali mansioni.

(4-01183)

RISPOSTA. — Pur riconoscendo la fondatezza dell'osservazione formulata dall'interrogante, si fa rilevare che l'inquadramento nei vari livelli del personale statale è stato oggetto di lunga e complessa trattativa con le organizzazioni sindacali di categoria che non risulta abbiano sollevato eccezioni sull'argomento.

Poiché il disegno di legge n. 737 che disciplina la materia, presentato dal Governo il 17 ottobre 1979, è attualmente

all'esame della I Commissione affari costituzionali in sede referente, si ritiene che eventuali modifiche ad esso debbano avvenire in seno alle commissioni a seguito della normale dialettica parlamentare.

Il Ministro: VALITUTTI.

RUBINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se il Ministero ha eseguito analisi e ricerche idonee a determinare la quota di trasporti da e per aeroporti italiani smaltita dal vettore aereo di bandiera e da altri vettori interamente o prevalentemente nazionali sul totale dei traffici merci *cargo sistem*.

L'interrogante desidera altresì conoscere l'incidenza del fattore di cui sopra sulla bilancia dei pagamenti e quindi gli effetti di incremento o decremento delle riserve di valuta idonea ai saldi internazionali. (4-00952)

RISPOSTA. — La situazione del trasporto aereo viene costantemente analizzata da questo Ministero che effettua su vari aeroporti nazionali quotidiane rilevazioni non solo di dati relativi al traffico passeggeri e merci, ma di ogni altro dato del trasporto aereo utile a focalizzare eventuali distonie del settore ed indirizzare quindi nel modo più proficuo l'intervento amministrativo.

I dati così rilevati vengono successivamente elaborati in collaborazione con l'Istituto centrale di statistica e da questo pubblicati mensilmente sui propri bollettini.

Per quanto riguarda l'andamento del traffico merci nell'anno in corso, ovviamente gli elementi sono ancora incompleti, e pertanto, a titolo meramente indicativo, qui di seguito, si espone un raffronto tra i dati dei primi cinque mesi del 1979 ed i corrispondenti dati del 1978.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1979

Bandiera degli esercenti	Tipo di servizio	1979 = Gennaio-Maggio merce (quintali)		Totale	1978 gen./mag.	Var. %
		Scaricata	Caricata			
Italiana	Nazionale	110.470	108.635	219.105	257.649	— 14,9
	Internazionale	201.875	221.133	423.008	431.371	— 1,9
Totale		312.345	329.768	642.113	689.020	— 6,8
Estera	Internazionale	262.261	365.983	628.244	520.022	+ 20,8
Totale generale		574.606	695.751	1.270.357	1.209.042	+ 0,5

Sempre in merito al suddetto traffico merci si espongono altresì, qui di seguito, i dati completi relativi al decorso anno 1978.

Bandiera degli esercenti	Tipo di servizio	Merci paganti (quintali)		Totale
		Scaricate	Caricate	
Italiana	Nazionale	308.521	313.676	622.197
	Internazionale	472.077	569.142	1.041.219
Totale « A »		780.598	882.818	1.663.416
Estera	Internazionale	476.240	843.427	1.319.667
Totale « B »		476.240	843.427	1.319.667
Totale generale (A + B)		1.256.838	1.726.245	2.983.083

Per quanto poi concerne l'incidenza del trasporto merci sulla bilancia dei pagamenti e quindi gli effetti prodotti sulle riserve di valuta, si fa presente che l'elaborazione dei dati relativi viene effettuata dalla Banca d'Italia. Si riportano qui di seguito i dati relativi agli anni 1977 e 1978.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1979

BILANCIA DEI TRASPORTI AEREI

(miliardi di lire)

VOCI	1977	1978
—	—	—
<i>Incassi:</i>	642,6	682,9
noli merci	77,1	66,3
noli passeggeri (a)	440,3	476,6
spese delle flotte estere	125,0	140,0
 <i>Pagamenti:</i>	 395,0	 458,0
noli merci all'importazione (b)	75,0	90,0
noli passeggeri	150,0	183,0
spese della flotta italiana	170,0	185,0
	—————	—————
Saldo	247,4	224,9
	=====	=====

(a) Esclusi i noli incassati per trasporto di passeggeri italiani dall'aviazione italiana.

(b) Esclusi i noli incassati dall'aviazione italiana.

Come si evince da tali dati, la bilancia del trasporto aereo ha consentito, anche nel 1978, come negli anni precedenti, un saldo complessivo attivo pur se i noli per il trasporto merci in esportazione hanno subito una flessione.

Il Ministro: PRETI.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1979

SANTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere — premesso:

che la crisi del settore cantieristico, derivante dalla mancata azione di sostegno e dall'insufficiente tempestività negli interventi programmatici, colpisce in modo particolare il cantiere navale di Sestri Ponente, che ha subito nell'ultimo triennio un esodo di circa 600 unità, non compensato da alcuna assunzione a causa del rigido blocco del *turn-over* ed ha provocato così una perdita forse irreversibile nella professionalità dell'azienda, oltre ad incidere in maniera gravissima sulla già pesante situazione occupazionale della città;

che l'attuale carenza di commesse, in via di esaurimento, fa profilare per il cantiere l'imminente ricorso alla cassa integrazione guadagni fino a raggiungere nel corso del prossimo anno la stasi completa del cantiere, che occupa direttamente circa 2800 unità lavorative —

quali interventi, nell'ambito più generale del piano di settore per la cantieristica, il Governo intenda assumere al fine di garantire la prosecuzione ed il rilancio nell'attività dell'azienda interessata.

(4-01419)

RISPOSTA. — Questo Ministero non può che richiamarsi a quanto riferito alla Camera dei deputati dal ministro per le partecipazioni statali nella seduta del 3 ottobre 1979 in sede di dibattito sulla cantieristica.

In quella sede infatti la Camera ha approvato la risoluzione dell'onorevole Cuffaro ed altri n. 6-00002 in precedenza accettata per il Governo dal ministro Lombardini, nella quale sono complessivamente delineate le linee d'intervento nel settore (vedasi resoconto sommario Camera del 3 ottobre 1979, n. 30).

Nulla risulta in particolare a questo Ministero circa la situazione del cantiere di Sestri Ponente (Genova).

Si fa inoltre presente che il Governo in data 13 novembre 1979 ha presentato alla Camera dei deputati i seguenti tre

provvedimenti legislativi volti ad attenuare le cause della crisi del settore cantieristico:

« Provvidenze integrative per l'industria delle costruzioni navali per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1980 » (929);

« Provvidenze integrative per l'industria delle riparazioni navali per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1980 (930);

« Modifiche ed integrazioni alla legge 25 maggio 1967, n. 234, riguardante il credito navale agevolato » (931).

Il Ministro: BISAGLIA.

SCALFARO E ZOLLA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

se è a conoscenza che l'articolo 24 della legge n. 1646 del 22 novembre 1962 esclude ingiustamente la categoria delle vigilatrici di infanzia dai benefici previsti per le infermiere professionali, in quanto tale articolo fa riferimento esclusivamente agli articoli 130 e 131 della legge n. 1265 del 27 luglio 1934 e non anche, come sarebbe equo e logico, alla successiva legge n. 1098 del 19 luglio 1940 che agli articoli 7, 8 e 9 prevede la vigilatrice di infanzia come figura analoga alla infermiera professionale;

se, inoltre, in considerazione del fatto che i titoli di vigilatrice d'infanzia e di infermiera professionale sono equipollenti, essendo identici per durata, materie di insegnamento ed esami di Stato, i cicli di studio per conseguirli, non ritenga di promuovere ogni opportuna iniziativa, anche di carattere legislativo, per sanare questa palese ed ingiusta disparità di trattamento. (4-01638)

RISPOSTA. — L'articolo 24 della legge n. 1646, nel prevedere per il personale femminile munito di diploma di infermiera professionale la possibilità di richiedere il riscatto degli anni corrispondenti al corso di studio, trova il suo fondamento, soprattutto, nella circostanza che le infermiere, durante il periodo trascorso presso le scuole convitto per il conseguimento

del relativo diploma, prestano la loro opera presso gli ospedali con orari ben determinati anche durante le ore notturne e quindi, in definitiva, il periodo riscattato può essere considerato corrispondente ad un vero e proprio servizio reso alle dipendenze dell'ospedale.

Tale situazione non ricorre nel caso delle vigilatrici di infanzia la cui attività lavorativa, durante il periodo di studio, non è vincolata come quella delle infermiere alla funzionalità dei servizi ospedalieri.

Il corso di studio previsto per il personale summenzionato, al contrario, può più propriamente essere assimilato ai periodi di studio necessari per il conseguimento di diplomi abilitanti all'esercizio di professioni (geometri, ragionieri, insegnanti elementari, eccetera) per i quali, parimenti, dagli ordinamenti in vigore per le casse amministrative dalla Direzione generale degli istituti di previdenza non è previsto alcun riscatto ai fini pensionistici.

Il Ministro: PANDOLFI.

SEPPIA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere i motivi per cui la centrale di Canonica, ubicata nel bacino geotermico di Radicondoli-Travale, pur essendo terminata fin dal luglio 1979 non è stata ancora messa in funzione. (4-01058)

RISPOSTA. — Come è noto la legge 10 maggio 1976, n. 319: « Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento » (legge Merli) vieta lo scarico nelle acque superficiali di liquidi aventi concentrazioni di inquinanti superiori a quanto indicato nelle tabelle A e C allegate alla legge stessa. La successiva delibera 4 febbraio 1977 del Comitato dei ministri istituito dalla legge del 1976, n. 319, stabilisce che lo scarico dei liquami nelle unità geologiche profonde deve essere autorizzato da tale Comitato.

Poiché le acque di condensa dei fluidi endogeni, dopo l'utilizzazione energetica di quei fluidi, contengono acido borico in

concentrazione superiore al limite stabilito dalla legge n. 319, l'ENEL ha studiato e successivamente realizzato impianti che consentono la reiniezione di tali acque nello stesso giacimento di origine, con il vantaggio sia di effettuare lo smaltimento delle acque medesime, sia di rialimentare il campo vaporifero. Trattandosi di scariche di fluidi nelle stesse unità geologiche di provenienza, sorse il quesito se tali scarichi dovessero essere autorizzati; al riguardo il Consiglio superiore dei lavori pubblici espresse il parere, recepito poi dal Ministero dei lavori pubblici, che anche tale reiniezione dovesse rientrare nelle materie disciplinate dalla legge n. 319.

Detto parere fu notificato all'ENEL il 22 marzo 1978; in data 29 marzo 1978 l'ENEL inviò al Comitato dei ministri presso il Ministero dei lavori pubblici l'istanza di autorizzare alla reiniezione per la nuova centrale di Radicondoli (Siena), cui fecero seguito numerose analoghe istanze per le altre centrali geotermoelettriche in esercizio ed in costruzione.

Su tali istanze il Ministero dei lavori pubblici ha interpellato la regione Toscana, il CNR, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed i ministeri della sanità, della marina mercantile e dell'industria ottenendo pareri favorevoli: l'autorizzazione per Radicondoli sarà esaminata dal Comitato interministeriale previsto dalla legge n. 319 nella sua prossima seduta. Successivamente dovrebbero essere accordate le analoghe autorizzazioni per le altre centrali geotermoelettriche e quindi anche per la centrale di Canonica.

Inoltre, su un piano più generale, il Governo è in grado di assicurare che l'attività di ricerca in campo geotermico da parte della concessionaria ENEL prosegue con lo studio delle zone note, allo scopo di delimitarne le aree produttive, e con l'esplorazione di zone nuove al fine di reperire fluidi endogeni utilizzabili per la produzione di energia elettrica (fluidi ad alta entalpia) e per la produzione di calore (fluidi a bassa entalpia).

Contemporaneamente sempre da parte della concessionaria vengono svolti studi metodologici per migliorare le tecniche di

prospezione e di coltivazione dei serbatoi geotermici.

L'attività di perforazione, ora indirizzata anche verso formazioni profonde, con la realizzazione di nuove installazioni elettriche e l'ammmodernamento di alcuni impianti di produzione, consente il mantenimento delle portate attuali e qualche incremento nella produzione di energia elettrica.

Un maggiore sviluppo della ricerca e della produzione, in questo periodo di affannosa rincorsa alle fonti energetiche alternative, presupporrebbe l'approntamento di una normativa per la ricerca e la coltivazione dei fluidi geotermici su tutto il territorio nazionale (disegno di legge n. 1278 - atto Senato decaduto con la passata legislatura) e l'utilizzazione dei cascami di vapori o di fluidi a bassa entalpia mediante un'azione di programmazione locale per lo sviluppo di zone geotermiche d'iniziativa diverse da quelle elettriche (riscaldamento di serre, riscaldamento civile, usi industriali, eccetera).

Il Ministro: BISAGLIA.

SILVESTRI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se il Governo è a conoscenza dei lavori che si stanno effettuando e che si dovranno effettuare per ammodernare la via Salaria (statale n. 4), arteria che collega Porto d'Ascoli a Roma.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere gli esatti termini di consegna dei singoli tronchi appaltati e quelli che, eventualmente, risultano ancora da appaltare (dalla tangenziale sud di Ascoli Piceno alla circonvallazione di Rieti) per evidenziare, nel caso sussistessero, i ritardi. (4-00919)

RISPOSTA. — Gli interventi programmati e approvati dalla Cassa per il mezzogiorno per l'ammmodernamento della strada statale 4 Salaria - collegante Roma con Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno) - sono

cinque ed in particolare si riferiscono alle sottototate opere:

1) lavori di costruzione di due tronchi della tangenziale dell'abitato di Ascoli Piceno (progetto speciale 12.5/3), rispettivamente di chilometri 1,3 e 3,1, per un importo complessivo di lire 7.800 milioni, di cui lire 5.930 milioni per lavori; il progetto è stato approvato il 20 dicembre 1978;

2) lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce nel tratto Scai-Accumuli di chilometri 12,863 (progetto 5103), per un importo complessivo di lire 9.016.133.816, di cui lire 6.891.707.299 per lavori; il progetto è stato approvato il 26 gennaio 1968 con rielaborazione effettuata il 6 aprile 1973;

3) lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce nel tratto Posta-Scai di chilometri 15,946 (progetto 5311) per un importo complessivo di lire 10.791.065.217, di cui lire 7.237.780.104 per lavori; il progetto è stato approvato il 3 maggio 1974;

4) lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce nel tratto Scai-Sigillo di chilometri 5,093 (progetto 5312), per un importo complessivo di lire 7.488.760.296, di cui lire 5.341.528.548 per lavori; il progetto è stato approvato il 3 maggio 1974;

5) lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce per decongestionamento del tratto di strada a servizio del nucleo industriale di Rieti di chilometri 5,556 e diramazione sulla strada statale 4 di chilometri 1,529, per un importo complessivo di lire 6.306.489.960, di cui lire 4.266 milioni per lavori; il progetto è stato approvato il 29 dicembre 1977.

La situazione dei lavori relativa ai suindicati interventi è, nell'ordine, la seguente:

Progetto speciale 12/5/3 - I lavori appaltati in data 18 gennaio 1979 sono stati consegnati all'impresa aggiudicatrice in data 6 febbraio 1979 e sono in corso di esecuzione secondo le previsioni di progetto: il tempo utile previsto per il completamento delle opere è di mesi 26;

Progetto 5301 — I lavori sono stati ultimati sin dal 15 giugno 1978, e tutto il tronco con i rami di svincolo per Amatrice (Rieti) è stato aperto al traffico. L'Amministrazione concessionaria attualmente sta attuando le procedure per il trasferimento della nuova arteria all'ANAS;

Progetto 5311 — I lavori (consegnati il 22 maggio 1975) — dopo lunghe vicissitudini di natura geotecnica evidenziate durante la loro fase di esecuzione e risolte con l'approvazione in data 10 maggio 1979 di una perizia suppletiva e di variante — sono in corso avanzato di realizzazione (75 per cento): il termine di ultimazione previsto è al 19 novembre 1980;

Progetto 5312 — I lavori (consegnati l'11 giugno 1975) hanno avuto concreto inizio solo dopo l'approvazione avvenuta in data 12 ottobre 1977 di una perizia di variante con la quale si eliminava la massima parte delle interferenze e soggezioni del tracciato con un suo allontanamento dalla strada statale Salaria, fugando così le perplessità e preoccupazioni manifestate dall'ANAS per eventuali interruzioni da apportare al traffico e superando l'opposizione degli abitanti di Sigillo (Perugia) allo scavalcamento in viadotto di un ramo dell'abitato: il termine contrattuale di ultimazione viene a scadere il 1° maggio 1980. Attualmente è in corso di esame presso la Cassa una perizia suppletiva e di variante acquisita in data 26 giugno 1979 per il superamento di alcune difficoltà di natura geotecnica manifestatesi durante lo scavo in due gallerie (Sigillo e San Pietro): i lavori a tutt'oggi, hanno raggiunto il 40 per cento di avanzamento;

Progetto 5214 — I lavori affidati all'ANAS sono stati appaltati il 6 settembre 1979. Allo stato, detto Ente sta esaminando la congruità delle offerte pervenute, per poi trasmettere alla Cassa il proprio parere di merito per l'approvazione definitiva della gara. Il tempo previsto per il completamento delle opere è di 15 mesi.

Il Ministro: DI GIESI.

SOSPURI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

premessi che in data 2 aprile 1979 il rettore della libera Università « G. D'Annunzio », professor Bruno Cavallo, rassegnava le proprie dimissioni dall'incarico;

che tali dimissioni contribuivano ad aggravare la già drammatica situazione della « D'Annunzio »;

che l'interrogante — senza peraltro aver ad oggi ricevuto alcuna risposta — durante lo scorso mese di luglio interrogava l'allora Ministro della pubblica istruzione per sapere se non ritenesse opportuno accettare immediatamente le dimissioni del professor Cavallo;

che si apprende oggi — in via del tutto anomala, attestata anche l'esistenza di una precedente interrogazione — la notizia della avvenuta accettazione « fantasma » delle citate dimissioni da parte dell'ex Ministro Spadolini;

1) se non ritenga opportuno, in via prioritaria, adottare immediatamente un nuovo provvedimento di accettazione;

2) quali iniziative abbia preso o intenda prendere allo scopo di chiarire i motivi e le eventuali responsabilità che hanno determinato la « scomparsa » della lettera firmata da Spadolini in data 3 agosto 1979. (4-00860)

RISPOSTA. — Poiché notizie sono state fornite all'interrogante in risposta ad analogo interrogazione (n. 4-00326), si fa presente di non avere ulteriori elementi in merito al problema dell'università di Chieti.

Il Ministro: VALITUTTI.

TANTALO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le ragioni per le quali i competenti uffici del suo Ministero non danno alcuna risposta alla domanda di riconoscimento di invalidità per malattia contratta in servizio, presentata circa due anni fa dal soldato in congedo Giuseppe

Scalcione (posizione n. 16228/10) da Matera.

Data la gravità della malattia e le disagiate condizioni economiche del giovane e della sua famiglia, l'interrogante confida in un autorevole intervento del Ministro per il più sollecito disbrigo della pratica. (4-01181)

RISPOSTA. — La pratica di pensione privilegiata ordinaria del soldato Giuseppe Scalcione è in corso di istruttoria — per gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni — presso gli enti periferici.

La pratica sanitaria si trova attualmente presso l'ospedale militare di Bari per l'espletamento degli atti medico-legali di competenza.

Non appena perverrà la documentazione prescritta, la Direzione generale delle pensioni provvederà agli ulteriori adempimenti, fra i quali la richiesta del prescritto parere al comitato delle pensioni privilegiate ordinarie sull'eventuale dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta dall'ex militare.

Il Ministro: RUFFINI.

TATARELLA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica della pensione di guerra dell'aviere Milano Domenico, nato a Gioia del Colle il 6 novembre 1919 ed ivi residente, posizione n. 9097498/D Commissione medica per le pensioni di guerra del 26 gennaio 1979. (4-01136)

RISPOSTA. — Nella visita collegiale subita il 26 gennaio 1979 presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Bari, il signor Domenico Milano è stato riscontrato affetto da:

1) epatomegalia con segni di insufficienza epatica, ascrivibile alla ottava categoria rinnovabile per anni due;

2) esiti di emicolectomia destra per carcinoma del colon ascendente, ascrivibile all'ottava categoria rinnovabile per anni due;

3) esiti di appendicectomia, ritenuta non classificabile.

Dalla documentazione matricolare e sanitaria acquisita al fascicolo degli atti, ivi compresa la certificazione probatoria di parte, non sono emersi, però, elementi di giudizio che consentano di collegare le cennate affezioni con il servizio militare prestato dall'interessato sino al 1° gennaio 1945 (data sotto la quale il medesimo venne regolarmente collocato in congedo illimitato) o, quanto meno, con l'infermità malarica sofferta dal predetto nell'agosto 1943 e guarita senza lasciar postumi, come è dato rilevare dalla relativa cartella clinica a suo tempo redatta dall'ospedale militare di riserva di Gioia del Colle (Taranto).

Per i suindicati motivi è stata emessa determinazione direttoriale con la quale al signor Milano viene negato diritto a trattamento pensionistico di guerra.

Tale provvedimento è stato trasmesso al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione e, non appena approvato, il provvedimento medesimo verrà notificato all'interessato nelle forme di legge.

Il Sottosegretario di Stato:
TAMBRONI ARMAROLI.

TOCCO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere quanto risponda al vero la notizia relativa alla critica situazione nella quale si troverebbero 14 operai italiani alle dipendenze di una impresa di costruzioni palermitana, i quali sarebbero trattenuti dalle autorità di Riad, nell'Arabia Saudita, e non sarebbero rilasciati e fatti rientrare in Italia sino a quando i titolari dell'impresa dalla quale dipendevano, non sarà nelle condizioni di portare a termine la costruzione di una arteria lunga 70 chilometri.

Per sapere se risponda al vero che gli operai in questione avrebbero fatto giungere alla Farnesina un disperato appello di aiuto al fine di poter rientrare in patria e per sapere infine quali azioni abbia compiuto il Ministro degli esteri per ac-

certare la veridicità dei fatti e, nel caso in cui rispondano al vero, quale azione abbia svolto o intenda svolgere a favore dei nostri connazionali. (4-01231)

RISPOSTA. — È dall'agosto del 1979 che il Ministero degli esteri si sta attivamente adoperando per risolvere i problemi creati dall'attività dell'impresa Maniglia in Arabia Saudita. In un primo momento il Ministero venne sollecitato ad intervenire per dirimere le controversie che opponeva l'impresa predetta — impegnata, come noto, nella costruzione della strada Ar'Ar-confine iracheno — al Ministero delle comunicazioni saudiano, controversia che aveva portato alla sospensione dei pagamenti da parte del committente.

L'ambasciata a Gedda, sollecitamente intervenuta, faceva conoscere di giudicare necessario che rappresentanti della Maniglia si recassero a Riad per discutere con il committente le eventuali misure da adottare al fine di consentire la ripresa dei lavori e dei pagamenti. Solo ai primi di ottobre l'impresa Maniglia inviava a Riad due ingegneri i quali, durante la loro presenza colà, non sono riusciti a raggiungere alcun risultato positivo.

Frattanto, essendosi diffusa la notizia sulle difficoltà della predetta società in Italia, i congiunti dei lavoratori impegnati nei cantieri sauditi interessavano in data 10 ottobre 1979 il Ministero degli esteri per avere assicurazioni circa i pagamenti degli stipendi.

Da quel momento il Ministero si è adoperato per tutelare oltre che gli interessi dei connazionali in difficoltà in Arabia Saudita, anche quelli dei congiunti che versano in Italia in particolari condizioni di disagio.

Non può essere trascurato, nel giudicare l'attività del Governo, che era nel frattempo iniziato presso la sezione fallimentare del tribunale di Palermo il procedimento per l'amministrazione controllata dell'impresa Maniglia. All'autorità giudiziaria il Ministero, pur nel rispetto dell'autonomia della magistratura, faceva

presente l'opportunità che fosse sollecitamente definita la situazione della società per quanto concerne gli impegni assunti ed i debiti contratti in Arabia Saudita.

Ai sensi delle norme vigenti in quel paese — note per altro agli operatori stranieri e ripetute dagli uffici dell'ambasciata a tutti gli interessati — la risoluzione delle pendenze contrattuali è preconditione per ottenere dalle autorità di Riad i visti di uscita dei lavoratori stranieri colà operanti.

Grazie all'intervento dell'ambasciatore a Gedda, recatosi appositamente a Riad, è stato intanto possibile ottenere il trasferimento nella capitale dei dipendenti che si trovavano inizialmente nel cantiere.

Avendo poi l'impresa Maniglia messo a disposizione dei propri dipendenti la somma di 5 milioni di lire, il Ministero degli esteri ha autorizzato l'ambasciata a corrispondere anticipi fino all'ammontare di tale somma per sopperire alle più immediate necessità ed ha, contemporaneamente, interessato la Presidenza del Consiglio dei ministri affinché sia fornita assistenza in Italia ai nuclei familiari che versano in particolari condizioni di disagio, a causa del mancato pagamento dei salari.

Il tribunale di Palermo ha tenuto il 15 novembre 1979 l'adunanza dei creditori della Maniglia ed ha quindi autorizzato il commissario giudiziale, professor Arena, a partire per l'Arabia Saudita. Il professor Arena è ora a Gedda, mentre è stato convocato a Roma, per consultazioni, l'ambasciatore italiano a Gedda.

A nome del ministro degli esteri desidero confermare che, come per il passato, tutto quello che è di competenza del Governo verrà fatto con la più immediata sollecitudine per aiutare i connazionali in difficoltà, anche con lo studio di apposite norme di garanzia da includere negli accordi di sicurezza sociale che stiamo concludendo con tutti i paesi.

In linea più generale il Governo profondamente sensibile a questa esigenza sta predisponendo, in consultazione con le organizzazioni sindacali e con gli esponenti delle maggiori associazioni delle impre-

se interessate un disegno di legge che sarà sottoposto all'esame del Parlamento.

Questo provvedimento ha lo scopo di garantire ai connazionali all'estero, dipendenti da imprese italiane, condizioni minime di salvaguardia nei settori della sicurezza, detta retribuzione e della copertura previdenziale che, aggiungendosi alle norme generali italiane sulla tutela del lavoro, dovrebbero eliminare, o almeno costituire una organica e solida base normativa per evitare l'insorgere di casi di sfruttamento del lavoro e di discriminazione.

Con gli stessi scopi e nella stessa ottica si sta mettendo a punto un progetto di testo di convenzione-tipo da proporre ai governi dei paesi verso cui si dirige il più consistente flusso di questa emigrazione. La convenzione, che riguarda le modalità di reclutamento, quelle di ricollocamento in caso di cessazione del rapporto, le possibilità di ricongiungimento familiare, il trasferimento dei risparmi, la sicurezza sociale, e soprattutto, i fondamentali diritti di libertà del lavoratore, mira ad impegnare i paesi che la sottoscriveranno a vigilare sul rispetto di tali clausole anche da parte degli imprenditori locali che intendono assumere mano d'opera italiana.

Con questo insieme di norme e sulla base degli accordi internazionali di cui esse presuppongono la conclusione si intende realizzare un organico e adeguato quadro di tutela nel quale assicurare a questi nostri lavoratori le indispensabili condizioni di sicurezza e di garanzia di vita e di lavoro.

Il Sottosegretario di Stato: SANTUZ.

TOCCO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a sua conoscenza l'assurda e sconcertante situazione che si registra nell'istituto professionale di Stato di Carbonia (Cagliari), dove gli studenti iscritti alla quarta classe sperimentale dall'inizio dell'anno non possono frequentare la scuola, perché manca la necessaria autorizzazione del Ministro per istituire la classe in questione.

Per sapere inoltre se non creda il Ministro di dovere nella forma più rapida possibile provvedere al rilascio della necessaria autorizzazione, più volte sollecitata dall'amministrazione comunale di Carbonia, richiesta soprattutto dalle famiglie degli alunni interessati e soprattutto indispensabile per fare uscire l'istituto professionale da una situazione di minorità assolutamente inconcepibile. (4-01232)

RISPOSTA. — Questo Ministero, con telegramma del 26 ottobre 1979 n. 7019/100, ha autorizzato il funzionamento della quarta classe sperimentale nella sede coordinata di Carbonia (Cagliari) dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Iglesias (Cagliari).

Tale autorizzazione è stata eccezionalmente concessa in considerazione delle particolari difficoltà che i 16 studenti iscritti incontrano per raggiungere la sede centrale.

Il Ministro: VALITUTTI.

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere i motivi che hanno provocato il rientro in Italia, dopo una sospensione dall'ufficio, del direttore didattico del Consolato Generale di Francoforte A. Evangelisti. (4-01339)

RISPOSTA. — Il direttore didattico di ruolo Aldo Evangelisti, già in servizio a Francoforte dal 1° gennaio 1975, è stato restituito ai ruoli di provenienza ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, a decorrere dal 1° ottobre 1977.

Il Ministero degli affari esteri ha adottato tale provvedimento dopo aver attentamente esaminato il comportamento tenuto dal direttore in questione. Dal carteggio agli atti risulta che egli ha mostrato di non possedere i requisiti indispensabili per svolgere compiti all'estero, principalmente a causa del suo atteggiamento autoritario nei confronti dei dipendenti, degli azzardati giudizi espressi in pubblici dibattiti, della persistenza nell'ostacolare

le direttive della competente rappresentanza consolare in materia di politica scolastica e, infine, delle scorrettezze commesse nei riguardi dei capi della rappresentanza consolare.

Informato di quanto sopra, questo Ministero ritenne opportuno, con il consenso del Ministero della pubblica istruzione, di inviare a Francoforte un ispettore appartenente a quest'ultima Amministrazione con il compito di effettuare un'indagine.

Dall'indagine in questione, il cui esito è contenuto in una ampia relazione, è risultato confermato lo stato di insanabile tensione instauratasi tra il direttore Evangelisti da un lato e gli stessi colleghi e collaboratori dell'Evangelisti dall'altro. È risultata egualmente confermata la violazione da parte dello stesso di precise norme di comportamento (non collaborazione, frapposizione di ritardi alla ristrutturazione degli uffici e scarsa disponibilità ai contatti con il pubblico).

Valutati dunque gli elementi forniti dalla visita ispettiva, questo Ministero è addivenuto alla determinazione di restituire il direttore in questione ai ruoli di provenienza.

Il Ministero della pubblica istruzione, preventivamente interpellato al riguardo, ha espresso parere favorevole al provvedimento; il predetto Dicastero ha inoltre recentemente fatto conoscere che il direttore didattico Evangelisti — del resto in quiescenza dal 10 settembre 1978 — non risulta abbia impugnato il decreto interministeriale di restituzione ai ruoli, datato 13 marzo 1978.

Il Sottosegretario di Stato: BASLINI.

VALENSISE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere in base a quali criteri la Direzione generale della istruzione classica ha ritenuto di trasferire il professor Antonio Noto, titolare di scienze e vincitore di concorso, dal posto orario dell'Istituto Magistrale « Lucrezia della Valle » di Cosenza all'Istituto professionale femminile della stessa città, as-

segnando all'Istituto « Lucrezia della Valle » altro docente immesso in ruolo per effetto di leggi speciali aventi efficacia con il nuovo anno scolastico 1979-1980.

Per conoscere, altresì, se tale trasferimento possa essere revocato ai fini del ripristino della situazione del professor Antonio Noto. (4-01307)

RISPOSTA. — Il professor Antonio Noto è stato trasferito d'ufficio, ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, in quanto risultato in soprannumero per l'anno scolastico 1978-79.

Per quanto riguarda l'anno scolastico in corso, l'interessato avrebbe potuto chiedere di essere trasferito su un'eventuale cattedra che si fosse resa disponibile e sulla quale avrebbe avuto diritto di precedenza; poiché, tuttavia, tale eventualità non si è verificata, non è stato possibile adottare alcun provvedimento.

Si precisa inoltre, che presso l'istituto magistrale Della Valle di cui è cenno nell'interrogazione, nell'anno scolastico 1979-80 era disponibile unicamente uno spezzone di ore, che è stato adoperato per formare una cattedra con titolarità al II istituto magistrale di Cosenza.

Il Ministro: VALITUTTI.

VALENSISE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le ragioni per le quali la pratica di equo indennizzo del signor Rocco Casolaro, appuntato dei carabinieri, recante il n. 3886/75, trasmessa per il parere tecnico al collegio medico legale fin dal lontano 28 novembre 1975, non sia stata ancora definita. (4-01664)

RISPOSTA. — La pratica sanitaria dell'appuntato dei carabinieri Rocco Casolaro è stata corredata della perizia medico-legale da parte del collegio medico legale e restituita al comitato per le pensioni privilegiate ordinarie il 31 ottobre 1979. Appena quest'ultimo avrà emesso il proprio parere in ordine alla richiesta di

equo indennizzo, avanzata dal Casolaro, la pratica verrà evasa in tempi brevi da parte dell'organo tecnico competente.

Il Ministro: RUFFINI.

ZANONE. — *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — Per conoscere — in relazione agli incidenti occorsi nel Canale di Sicilia al peschereccio *Diocleziano I* vittima di mitragliamento, doppio speronamento e sequestro da parte di una unità della marina militare tunisina: —

l'esatta dinamica dei fatti al fine di valutare l'irregolarità di comportamento dell'equipaggio del *Diocleziano I* in relazione agli accordi esistenti tra Italia e Tunisia;

quale rapporto vi sia tra la particolare protervia dell'unità tunisina ed il fatto che gli accordi formali sul diritto di pesca sottoscritti tra le due nazioni siano scaduti già dal 18 giugno scorso;

quali iniziative il Ministero degli esteri italiano ha adottato per sollecitare presso la CEE, ora competente in materia, la conclusione di un nuovo accordo;

quali disposizioni siano state date al dragamine *Veschio* della marina militare italiana che, intervenuto sul posto, aveva già rimorchiato il peschereccio e quali disposizioni ed accorgimenti il Ministero della difesa intende adottare per contenere gli atti di « pirateria » delle unità della marina tunisina o della marina di altre nazioni confinanti;

quali iniziative si intendono adottare, oltre la protesta della Farnesina, per evitare il ripetersi di analoghi incidenti.

(4-00235)

RISPOSTA. — Alle ore 4 del 7 luglio 1979 il peschereccio *Diocleziano I* di Mazara del Vallo (Trapani) veniva fermato da una vedetta tunisina. Le versioni circa il punto del fermo sono contrastanti: secondo la versione del peschereccio esso si trovava in posizione 260 Lampedusa

32 (7 miglia fuori dal mammellone); secondo la versione tunisina il peschereccio si trovava con altri sei pescherecci in posizione 095 Ras Kapudia 36 (4 miglia dentro il mammellone).

Subito dopo il fermo, il *Diocleziano I* intavolava una lunga discussione sostenendo di trovarsi in posizione regolare. Nel frattempo salpava le reti, chiamava in soccorso la nostra marina militare e iniziava un tentativo di fuga conclusosi a circa due miglia fuori dal mammellone dove, attorno alle 7 il dragamine *Vischio* della marina militare raggiungeva il *Diocleziano I* e la vedetta tunisina.

Seguiva un affrontamento tra le tre imbarcazioni, protrattosi per alcune ore, nel corso del quale il *Vischio* dapprima manovrava per consentire al *Diocleziano I* di staccarsi; successivamente la vedetta tunisina sparava alcune raffiche di mitragliera contro il peschereccio ed entrava in collisione con questo; in una terza fase il *Vischio* prendeva a rimorchio il *Diocleziano I*; subito dopo la vedetta tunisina sparava sul peschereccio colpi di arma leggera, lo abbordava e costringeva l'equipaggio a mollare il rimorcio. I marinai tunisini saliti a bordo del *Diocleziano I* costringevano il peschereccio a far rotta verso Sfax.

Alle ore 12 la vedetta e il peschereccio entravano nelle acque territoriali tunisine e il *Vischio* si arrestava in tale posizione.

Pertanto, mentre l'affrontamento tra le due navi militari ha avuto luogo in acque internazionali per quanto attiene alla regolarità del fermo, avvenuto dopo un seguito ininterrotto durato alcune ore, il Governo italiano non dispone di elementi che gli consentano di sollevare obiezioni nei confronti del Governo tunisino.

Aggiungesi che il peschereccio di cui si tratta risulta recidivo e di potenza motore di gran lunga superiore a quella ammessa dall'Accordo di pesca, ora scaduto.

Subito dopo il fermo del *Diocleziano I* l'ambasciata d'Italia a Tunisi ha svolto con urgenza ogni opportuna attività di appoggio ai nostri pescatori mediante contatti a livello sia politico che amministra-

tivo. Analoga azione veniva svolta a Roma presso l'ambasciata di Tunisi. I risultati di tale attività venivano evidenziati nel permesso concesso a nove uomini dello equipaggio di rientrare in Italia, nella redazione di un rapporto non sfavorevole sull'accaduto da parte della marina militare tunisina e nel non perseguimento da parte delle autorità giudiziarie tunisine di due marittimi che sarebbero stati responsabili di atteggiamento oltraggioso nei confronti dell'equipaggio della vedetta tunisina.

Il caso del *Diocleziano I* è stato poi definitivamente risolto il 1° agosto 1979 ottenendo, in via eccezionale, a seguito degli interventi svolti, il dimezzamento dell'ammenda (da 30 mila a 15 mila dinari) ed il rilascio del peschereccio.

Circa l'atteggiamento dell'unità tunisina nei confronti del nostro peschereccio, è necessario tuttavia ricordare che i nostri pescatori sono stati spesso invitati a rispettare le fasce perimetrali della zona riservata, il cosiddetto mammellone, riconosciuta dall'Italia come area riservata di pesca che la Tunisia ha destinato al ripopolamento.

Inoltre l'intervento di motonavi tunisine è da configurarsi non conforme alle norme internazionali solo nel caso in cui le contestazioni sono effettuate nei confronti di battelli nazionali che svolgono la loro attività in un quadro di assoluta inequivocabile legittimità.

D'altra parte il governo italiano, nel dare istruzioni alle unità della marina militare di svolgere un'azione di vigilanza, ha sottolineato la necessità che in ogni caso vengano adottati criteri di massima prudenza e moderazione nelle suddette fasce per evitare il rischio di degenerazione di contestazioni che possono sorgere a causa dell'atteggiamento assunto da alcuni nostri pescherecci che talvolta non ottemperano alle esortazioni della marina militare.

Circa le iniziative del Ministero degli esteri in sede CEE in merito alla conclusione di un nuovo accordo di pesca con la Tunisia, non si è mancato di conti-

nuare a seguire ed a sollecitare l'inizio delle trattative tra la commissione della CEE, cui spetta ora la competenza in materia, e la Tunisia. Il primo incontro ad alto livello ha avuto luogo a Tunisi il 26 e 27 luglio 1979. Solo in tale occasione i tunisini dichiararono al vice presidente della commissione Gundelach di essere disposti a discutere una cooperazione sulla pesca con la Comunità, basata su formule nuove che tengano anche conto degli interessi della marineria siciliana, ma prevedano un'assistenza tecnica e finanziaria per lo sviluppo della pesca in Tunisia. Appare pertanto da escludere la possibilità di una proroga del regime attuale basato cioè sul semplice corrispettivo di un canone in cambio della completa acquisizione del pescato da parte dei pescatori. Le discussioni di carattere tecnico tra la commissione e le competenti autorità tunisine avrebbero dovuto avere inizio subito dopo il 15 settembre 1979 ma, su richiesta tunisina, hanno subito un rinvio. A metà ottobre ha avuto luogo a Tunisi una missione del direttore generale dell'agricoltura Vilain e del direttore della pesca Simonnet a Tunisi per incontrare i loro omologhi tunisini.

Tuttavia dagli incontri non sono ancora emerse novità di rilievo.

Il 3-4 dicembre 1979 nell'ambito del consiglio pesca, i problemi della pesca italo-tunisina saranno sollevati nuovamente in vista di una loro definizione.

Circa le direttive date al dragamine *Vischio* della marina militare italiana, in missione di sorveglianza pesca nel canale di Sicilia, che, intervenendo sul posto, aveva già rimorchiato il peschereccio, si fa presente che sono state date disposizioni nel senso di non adoperare le armi contro la motovedetta tunisina che aveva sparato colpi di avvertimento nei confronti del motopeschereccio italiano.

Il comportamento del comandante del dragamine è stato giudicato dallo stato maggiore esemplare per iniziativa, determinazione e, al tempo stesso, per equilibrio e senso di responsabilità. L'uso delle armi da parte italiana infatti in una situazione non chiaramente configurabile

come un sopruso avrebbe fatto precipitare una situazione che, nell'interesse di tutti, va risolta al tavolo dei negoziati.

Lo stato maggiore della marina ha inoltre chiesto alle autorità italiane che provvedimenti amministrativi siano adottati nei confronti di quei pescherecci che, non attenendosi alle linee di condotta stabilite dal Governo, possono contribuire a provocare gravi incidenti. Altre iniziative sono state avviate con la marina mercantile tunisina al fine di attutire i rischi di queste missioni.

In merito al rafforzamento della vigilanza è stata raggiunta l'intesa per la predisposizione di una iniziativa legislativa che prevederà stanziamenti adeguati per dotare il nostro servizio di vigilanza di mezzi idonei destinati a detta specifica funzione.

Si ribadisce infine la ferma volontà del Governo di ricercare ogni via per consentire la prosecuzione dell'attività di pesca da parte di una categoria il cui contributo alla economia nazionale è assai rilevante. Al riguardo si fa appello alla sensibilità degli interessati affinché si rendano conto del fatto che le condizioni in cui essi esercitano la loro attività e, dal punto di vista internazionale, in costante mutamento e affinché si adoperino per non rendere più complesso il già difficile compito delle autorità governative nella difesa dei loro interessi.

Al riguardo non si può non rilevare che mentre larga parte dei pescherecci si attiene scrupolosamente a tali indicazioni dettate, tra l'altro, da ovvi motivi di prudenza e di opportunità, alcuni operatori continuano ad adottare comportamenti difformi, che in questa fase non possono far altro che creare le premesse per ulteriori difficoltà con conseguente pregiudizio dell'intera categoria.

Il Ministero degli esteri da tempo è conscio della necessità di porre su nuove basi l'attività di pesca della nostra marineria in Mediterraneo, e ne ha fatto stato più volte con gli ambienti interessati.

Per ciò che attiene alla possibilità di raggiungere nuove forme di cooperazione

con altri Stati rivieraschi del Mediterraneo rimando a quanto già riferito nell'ultima parte della mia risposta all'interpellanza n. 2-00023 del senatore Guerrini ed altri sulla stipula dei trattati di pesca tra CEE e paesi terzi.

Il Sottosegretario di Stato:
ZAMBERLETTI.

ZOPPETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando verrà definito il ricorso per pensione di guerra n. 838960/72, presentato dal signor Cerri Angelo, nato il 16 novembre 1897 e residente a Milano.

L'interrogante fa presente che detto ricorso si trova presso la Corte dei conti ed è iscritto al ruolo generale dei ricorsi per pensioni di guerra. Chiede inoltre di conoscere quali misure ha ritenuto di prendere perché il ricorso sia definito e non faccia più soffrire il signor Cerri Angelo anche perché egli ha già patito e sofferto molto in guerra. (4-01055)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 9 aprile 1965, n. 581011, al signor Angelo Cerri venne concessa indennità per una volta tanto pari ad una annualità della pensione di ottava categoria a decorrere dal 1° marzo 1963, per esiti di ferita d'arma da fuoco alla spalla destra con note artrosiche, esiti di trauma spalla sinistra con esiti di frattura al terzo esterno della clavicola, senza reliquati di importanza medico-legale.

Con successivo decreto ministeriale del 23 aprile 1970, n. 2422045, al predetto venne negato diritto a più favorevole trattamento pensionistico, per non riscontrato aggravamento delle cennate lesioni.

Con decreto ministeriale del 27 settembre 1971, n. 2475830 infine, al signor Cerri venne negato diritto a pensione per l'allegata infermità auricolare sinistra, non risultando, tale affezione, debitamente constatata, dalle competenti autorità militari o civili, entro il termine di cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra, come tassativamente prescritto dallo

articolo 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Avverso quest'ultimo provvedimento, lo interessato presentò ricorso giurisdizionale n. 838960, a seguito del quale il fascicolo degli atti n. 12005599/VG, concernente il predetto, venne trasmesso alla Procura generale della Corte dei conti, ove tuttora trovasi, per la relativa trattazione; pertanto utili chiarimenti in proposito, potranno essere forniti direttamente dalla Corte dei conti.

Il Sottosegretario di Stato:
TAMBRONI ARMAROLI.

ZOPPETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali siano i motivi per i quali la Direzione generale delle pensioni di guerra, e di conseguenza la Direzione provinciale del tesoro di Milano, non hanno ancora emesso voltura e pagamento della pensione di guerra del collaterale di Calvi Marco, signor Calvi Giovanni, nato il 19 settembre 1900, abitante a Basiano (Milano).

L'interrogante fa presente che la Direzione provinciale del tesoro di Milano, in data 14 febbraio 1976, ha trasmesso la seguente lettera, con protocollo n. 14870, alla Direzione generale delle pensioni di guerra, Divisione VIII:

« Ai sensi della circolare di codesta Direzione generale n. 311 del 24 marzo 1975, riguardante le sentenze nn. 36 e 37 emesse dalla Corte costituzionale in data 20 e 25 febbraio 1975, si trasmette, per competenza, l'istanza del nominativo in oggetto, intesa ad ottenere la voltura della pensione quale maggiorenne inabile ».

Da allora più nessuna notizia è stata trasmessa all'interessato. (4-01069)

RISPOSTA. — Per definire l'istanza con la quale il signor Giovanni Calvi ha chiesto, in applicazione della sentenza n. 36 emessa dalla Corte costituzionale il 20 febbraio 1975, di conseguire pensione indiretta di guerra in qualità di collaterale maggiorenne inabile dell'ex militare Mario

deceduto nel conflitto 1940-45, si è reso necessario effettuare un supplemento di istruttoria.

È stato interessato, infatti, il comune di Basiano (Milano) perché inviti il predetto istante a far pervenire una attestazione da cui risulti la situazione tributaria del medesimo relativa agli anni dal 1975 al 1978.

E ciò per il disposto di cui all'articolo 67 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni, in base al quale la concessione del trattamento pensionistico a favore dei genitori, collaterali od assimilati del militare deceduto a causa della guerra è subordinata, tra l'altro, alle condizioni dei suddetti richiedenti.

Si assicura l'interrogante che non appena il signor Giovanni Calvi farà pervenire la notificazione di cui sopra è cenno, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, gli opportuni provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato:
TAMBRONI ARMAROLI.

ZOPPETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando verrà definita la pratica di pensione di guerra del signor Toglia Canio Arturo fu Angelo, residente a Sesto San Giovanni (Milano).

L'avverso ricorso è stato presentato il 5 ottobre 1971 alla Direzione generale delle pensioni di guerra e iscritto con il numero di posizione 834053 ed è teso ad ottenere la pensione privilegiata di guerra, quale fratello inabile del caduto Toglia Guido.

Il decreto avverso porta il n. 35246 e la posizione 3212810 ed è stato emesso dalla Direzione provinciale del tesoro (Milano). (4-01072)

RISPOSTA. — Con decreto del direttore provinciale del Tesoro di Milano del 5 giugno 1971, n. 35246, al signor Canio Arturo Toglia, collaterale maggiorenne dell'ex militare Guido, venne negato diritto a pensione indiretta di guerra in quanto

il predetto richiedente, sottoposto ai prescritti accertamenti sanitari presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Milano, non fu riconosciuto inabile a qualsiasi proficuo lavoro, come prescritto dall'articolo 75 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Avverso il succitato provvedimento risulta presentato ricorso giurisdizionale n. 834053 davanti alla Corte dei conti.

Dagli accertamenti effettuati, nelle vie brevi, presso la Procura generale di detta

Corte è risultato che il succitato gravame è tuttora in attesa di assegnazione al competente magistrato.

Ogni utile chiarimento in proposito, potrà, pertanto, essere fornito all'interrogante direttamente dalla Corte dei conti.

Il Sottosegretario di Stato:
TAMBRONI ARMAROLI.